



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

39^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 11 ottobre 2016

Presidenza del Presidente LOIZZO

INDICE

Presidente	pag.	3		
Processo verbale	»	3		
Congedi	»	5		
Risposta scritta alle interrogazioni	»	5		
Interrogazioni e mozione presentate	»	5		
Ordine del giorno	»	6		
Disegno di legge – testo emendato – n. 129 del 19/07/2016 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti				
			l’Avvocatura regionale – Trentotesimo provvedimento 2016” (con assorbimento dei disegni di legge da n. 130/2016 a n. 139/2016, n. 144/2016, dal 148/2016 al 154/2016 e dal 156/2016 al 166/2016 e dei nn. 168/2016, 169/2016, 143/2016, 155/2016 e 94/2016).	
			Presidente	pag. 9
			Amati, <i>relatore</i>	» 9
			<i>Esame articolato</i>	
			Presidente	» 10,11

Disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011”

Presidente pag. 11
Amati, *relatore* » 11

Esame articolato

Presidente » 12,21

Proposta di legge Pentassuglia “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5

(Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”

Presidente pag. 22

Esame articolato

Presidente » 22 e *passim*
Ventola » 23,24,25,44,45,59,60,62

Curcuruto, *assessore alla pianificazione territoriale* » 23 e *passim*

Congedo » 24

Zullo » 24,25,27,29,31,39,50,51,57,70

Laricchia » 25,36

Borraccino » 27

Mazzarano » 28,54

Amati, *relatore* » 29,31,36,39,40,44,49,56,57,58

Marmo » 30,34,35,58,66,67,68,69,71

Zinni » 32,50,52

Trevisi » 38

Caroppo » 39,62,64

Perrini » 49,51

Colonna » 51,57,69,70

Blasi » 52

Pentassuglia » 53

Negro, *assessore al welfare* » 54

Casili » 56,59,70,72

Piemontese, *assessore al bilancio* » 67

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11.40*).

(*Segue inno nazionale*)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 38 del 5 ottobre 2016:

Presidenza del Vicepresidente Longo
indi del Vicepresidente Gatta

La seduta ha inizio alle ore 12.15 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Segue l'approvazione del processo verbale della seduta del 27 settembre 2016.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Di Gioia, Lacarra, Loizzo e Negro.

Il Presidente dà lettura delle interrogazioni cui è pervenuta risposta scritta, delle comunicazioni al Consiglio, delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Primo argomento in discussione è la proposta di legge Amati "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa): destinazione straordinaria in favore dei Comuni". Il Presidente della V Commissione, consigliere Caracciolo, svolge la relazione. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Caroppo, Trevisi, Colonna, Ventola, Zullo, Amati, Bozzetti, Mazarano e Laricchia. Il Consiglio procede all'esame dell'articolato (in sede d'esame dell'emendamento contrassegnato con la pag. 10, la consigliera Barone a nome del Gruppo M5S chiede una sospensione per approfondimenti. Il Presidente sospende la seduta (*dalle ore 13.57 alle ore 14.22*). Gli articoli e gli emendamenti vengono posti in votazione mediante procedimento elettronico. Il risultato delle vo-

tazioni si evince dalle relative schede, dal n. 1 al n. 16, allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante. Per dichiarazione di voto interviene il consigliere Ventola. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la proposta di legge, che è approvata a maggioranza, come da scheda n. 17, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Amati chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata a maggioranza con l'astensione del Gruppo M5S. Il Presidente comunica che è stato presentato un ordine del giorno a firma del consigliere Amati "Destinazione straordinaria in favore dei Comuni del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa)" che, posto in votazione, è approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo M5S.

Sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Longo con il Vicepresidente Gatta.

Sull'ordine dei lavori interviene il consigliere Bozzetti che chiede all'assessore Leo un pronunciamento circa un suo emendamento alla l.r. sull'ippoterapia, approvata nella seduta precedente. Segue la risposta dell'assessore.

Secondo argomento in discussione sono le "Interrogazioni e interpellanze".

Interrogazioni urgenti:

- Perrini: "Ilva Tossica, dati shock concernenti la concentrazione di 791 picogrammi al metro quadro nelle aeree urbane adiacenti allo stabilimento siderurgico di Taranto".

L'interrogante ha ricevuto risposta scritta.

- De Leonardis: "Inserimento dell'aeroporto civile Gino Lisa di Foggia nell'annunciato bando pubblico destinato alle compagnie aeree interessate a investire nel sistema pugliese".

L'interrogante ha ricevuto risposta scritta.

- Ventola: "Attivazione postazione ambulanza a supporto dei P.P.I.T. di Minervino Murge e Spinazzola".

L'interrogazione è rinviata. Interviene l'interrogante.

- Damascelli: "Assistenza alunni da insegnanti-educatori ASL Bari. Ricollocazione immediata presso istituti scolastici".

L'interrogazione è rinviata. Intervengono i consiglieri Damascelli e Pentassuglia.

Sull'ordine dei lavori interviene il consigliere Caroppo che lamenta l'assenza degli assessori e sottolinea l'urgenza di rispondere alle interrogazioni, in particolare a quelle riguardanti la sanità. Il Presidente fa presente che si procederà con le interrogazioni alle quali è stata data risposta scritta e con quelle per le quali sono presenti gli assessori competenti.

- Conca: "Apertura pronto soccorso privato presso la casa di cura Mater Dei Hospital di Bari".

All'interrogante sarà inviata copia della risposta scritta pervenuta.

- Casili: "Scarico reflui nel Torrente Asso".

All'interrogante è stata inviata risposta scritta. Il consigliere Casili si dichiara insoddisfatto della risposta.

- Barone, Conca, Di Bari, Laricchia, Galante: "Funzionamento dipartimenti delle dipendenze patologiche".

Agli interroganti sarà fornita copia della risposta scritta pervenuta.

- Laricchia, Conca: "Deficit di personale infermieristico presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli".

All'interrogante è pervenuta risposta scritta. Si registra l'intervento della consigliera Laricchia.

- Ventola: "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica".

All'interrogante è pervenuta risposta scritta.

- Damascelli: "Progetto regionale Farmaco vigilanza. Attivazione rapida del servizio con esperti professionisti".

Il consigliere Damascelli si dichiara soddisfatto della risposta scritta pervenuta.

- Trevisi, Conca, Laricchia: "Impianto di trattamento e coincenerimento di rifiuti, peri-

colosi e non, ed impianto di digestione anaerobica della FORSU a Bari".

Il consigliere Trevisi si dichiara insoddisfatto della risposta scritta pervenuta.

- Conca: "Affidamento servizio ristorazione ASL/BA".

All'interrogante sarà fornita copia della risposta scritta pervenuta.

- Casili: "Nuovo bando regionale N.I.D.I.". Si registra l'intervento del consigliere Casili, cui è pervenuta risposta scritta.

- Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia, Trevisi: "Incidenti legati al funzionamento degli aerogeneratori - Monitoraggio da parte dell'ARPA".

Si registrano gli interventi della consigliera Barone e dell'assessore Capone.

- Borraccino: "Stabilizzazione lavoratori Sanitàservice ASL pugliesi".

All'interrogante è stata inviata risposta scritta.

- Damascelli: "Depuratore Polignano a Mare. Installazione centralina monitoraggio aria, fondi regione ad AQP, controlli ARPA".

All'interrogante è pervenuta risposta scritta.

- Conca, Di Bari, Barone, Trevisi, Laricchia: "Monitoraggio degli interventi e degli investimenti attuati da AQP nel periodo di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato".

Agli interroganti è pervenuta risposta scritta.

- Barone: "Intervento della Regione in merito alla inagibilità del Porto di Rodi Garganico".

All'interrogante è pervenuta risposta scritta.

- Barone: "Impegno dell'impianto di compostaggio Bio Ecoagrim, ubicato a Lucera (FG), a non ricevere e lavorare FORSU nei mesi estivi in seguito all'accordo tra Provincia di Foggia, Bio Ecoagrim e Confindustria Foggia".

All'interrogante è pervenuta risposta scritta.

- Damascelli: "Vertenza Bridgestone: collocamento in mobilità, profilazione, aggiornamento professionale, percorso di ricollocazione".

Risponde l'assessore Leo. Seguono gli interventi del consigliere Damascelli e dell'assessore Capone.

- Stea: "Rinvio apertura anno scolastico 2016/2017".

Il consigliere Stea illustra l'interrogazione. Risponde l'assessore Leo.

- Congedo: "Ingiunzioni di pagamento SOGET per conto del Consorzio di Ugento a fronte di pagamenti effettuati".

Il consigliere Congedo dichiara l'interrogazione superata.

- Laricchia: "Consulenze esterne e rilievi della Corte dei Conti".

All'interrogante è pervenuta risposta scritta.

- Borraccino: "Delibera di Giunta n. 959 datata 15/07/2016 della Regione Valle d'Aosta su accordo di collaborazione tra FINAOSTA S.p.A. e l'Istituto Poligrafico - Zecca dello Stato S.p.A. l'installazione, nello stabilimento di Varrès, della linea di produzione di targhe per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, storico asset industriale della sede di Foggia del Gruppo IPZS".

All'interrogante è stata inviata risposta scritta.

- Congedo: "Terme di Santa Cesarea Spa".

Interviene il consigliere Congedo. Risponde l'assessore Capone.

- Borraccino: "Gestione utenze immobili adibiti a musei e biblioteche provinciali".

All'interrogante è stata inviata risposta scritta.

- Barone, Casili, Trevisi: "Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse di proprietà della società AGRITRE s.r.l. nel comune di Sant'Agata (FG) - Rispetto delle prescrizioni ambientali".

Agli interroganti è pervenuta risposta scritta.

- Zullo, Congedo, Manca, Perrini, Ventola: "Ammodernamento e adeguamento Strada Statale (SS) 275 Maglie-Santa Maria di Leuca".

Interviene il consigliere Congedo. L'assessore Capone precisa che la competenza è dell'assessore Giannini.

L'interrogazione viene pertanto rinviata.

Interrogazione ordinaria:

- Laricchia, Bozzetti, Di Bari: "Bif&st".

La consigliera Laricchia la illustra. Risponde l'assessore Capone.

Interpellanza:

- Galante: "Salvaguardia dei livelli occupazionali della Logistic & Trade s.r.l., ex stabilimento Miroglio di Ginosa".

Decade per assenza dell'interpellante.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 11 c.m.

La seduta termina alle ore 16.37.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Campo e Santorsola.

Non essendovi osservazioni, il congedo si intende concesso.

Risposta scritta alle interrogazioni

PRESIDENTE. È pervenuta risposta alle seguenti interrogazioni:

- Pellegrino: "Interrogazione a risposta scritta n. 128/2015 'Erogabilità RMN settoriale - DGR Puglia 951/2013' - Richiesta di integrazione del parere reso dal Gruppo di lavoro HTA c/o ARES";

- Borraccino (*ulteriore risposta*): "Azienda policlinico di Bari - internalizzazione del servizio";

- Marmo: "Scuole-paritarie - Mancata erogazione di contributi da Regione ai Comuni".

Interrogazioni e mozione presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia”;

- Trevisi (*con richiesta di risposta scritta*): “Mancato rispetto dell’ordinanza balneare 48/2016 della Regione Puglia e dell’ordinanza n. 48/2016 della Capitaneria di porto di Gallipoli, da parte del Comune di Porto Cesareo”;

- Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): “Rispetto della normativa in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali presso la ASL/BA”;

- Galante, Trevisi, Casili (*con richiesta di risposta scritta*): “Bonifica dell’ex discarica di RSU in località ‘Li Cicci’ a Manduria (TA)”;

e la seguente

mozione:

- Borraccino: “Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Disegno di legge – testo emendato – n. 129 del 19/07/2016 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Trentottesimo provvedimento 2016” (con assorbimento dei disegni di legge da n. 130/2016 a n. 139/2016, n. 144/2016, dal 148/2016 al 154/2016 e dal 156/2016 al 166/2016 e dei nn. 168/2016, 169/2016, 143/2016, 155/2016 e 94/2016) (*rel. cons. Amati*);

2) Proposta di legge Pentassuglia “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 otto-

bre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)” (*rel. cons. Caracciolo*);

3) Designazione della rappresentante dell’Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda (AIDDA) in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro (art. 4, comma 1, quinta alinea, della l.r. 16/1990) (*rel. cons. Borraccino*);

4) Mozione Abaterusso del 12/01/2016 “Modifiche al regolamento regionale n. 8/2015 in materia di Polizia mortuaria”;

5) Mozione Bozzetti, Barone, Laricchia del 29/01/2016 “Monitoraggio sull’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) degli insegnanti abilitati con Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, e ad attivarsi presso le sedi competenti in caso di criticità”;

6) Mozione Zullo del 12/02/2016 “Decreto appropriatezza”;

7) Mozione Casili del 17/02/2016 “Riordino delle Province con particolare riferimento all’Ufficio Edilizia Sismica”;

8) Mozione Conca, Trevisi, Barone, Bozzetti, Di Bari, Laricchia del 24/02/2016 “Richiesta di convocazione della Conferenza Unificata per espressione di parere in merito all’attuazione della risoluzione approvata il 17/12/2015 in IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati per l’accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale per alcu-

ne categorie svantaggiate di disoccupati da meno di tre anni”;

9) Mozione Mazzarano del 25/02/2016 “Fibromialgia percorsi di informazione divulgazione e di riconoscimento, diagnosi e cura”;

10) Mozione Zullo del 02/03/2016 “Tutela dei consumatori nei contratti di credito”

11) Mozione Zullo del 09/03/2016 “Pensionati”;

12) Mozione Conca del 11/03/2016 “Riconoscimento della PANDAS come malattia rara. Aggiornamento dell’elenco malattie rare D.M. 279/2001, tutela dei bambini e delle persone che ne sono affetti in Puglia”;

13) Mozione Conca del 11/03/2016 “Richiesta di impegno per l’apertura della “Casa della Salute” di Casamassima”;

14) Mozione Conca del 11/03/2016 “Richiesta di impegno per l’apertura della RSA di Sannicandro di Bari”;

15) Mozione Galante, Di Bari, Conca, Laricchia, Barone, Trevisi del 17/03/2016 Istituzione immediata dell’Osservatorio regionale sulla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), previsto dalla l.r. 13 dicembre 2013, n. 43: Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”;

16) Mozione Zullo del 18/03/2016 “Cure domiciliari”;

17) Mozione Abaterusso del 21/03/2016 “Progetto ‘Una scelta in Comune’ – donazione organi”;

18) Mozione Conca, Galante, Casili, Bozzetti, Barone, Di Bari del 31/03/2016 “Abolizione del sistema della ‘libera professione’ intra ed extra moenia per i medici”;

19) Mozione (Minervini) Borraccino del 06/04/2016 “Trattato Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”;

20) Mozione Bozzetti, Galante, Laricchia, Trevisi, Barone, Casili, Di Bari, Conca del 06/04/2016 “Nomina di un Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione, riqualificazione e tutela della qualità dell’aria di Brindisi”;

21) Mozione Damascelli del 18/04/2016

“Attività laboratorio di patologia clinica di base nei PTA”;

22) Mozione Damascelli del 18/04/2016 “Accesso PPIT a consulenze diagnostiche e specialistiche in emergenza-urgenza. Configurazione ‘AIR’. Attività h24”;

23) Mozione Liviano D’Arcangelo, Galante, Mazzarano, Morgante, Pentassuglia, Turco, Vizzino, Zinni del 19/04/2016 “Aeroporto di Grottaglie”;

24) Mozione Abaterusso del 20/04/2016 “Lavori di ammodernamento della SS 16 ‘Adriatica’ – tronco Maglie-Otranto”;

25) Mozione Damascelli del 28/04/2016 “Affissione del Crocifisso nella sala consiliare dell’Assemblea legislativa della Regione Puglia”;

26) Mozione Lacarra del 28/04/2016 “Magneti Marelli S.p.A.”;

27) Mozione Mennea del 03/05/2016 “La rete del lavoro agricolo di qualità. Lotta al lavoro nero in agricoltura”;

28) Mozione Abaterusso del 05/05/2016 “Garantire la sicurezza del Pronto soccorso del PO ‘Vito Fazzi’ di Lecce”;

29) Mozione testo III Commissione consiliare di approfondimento su ex ordine del giorno a firma dei Consiglieri manca, De Leonardis, De Leonardis, Morgante, Stea ““Mobilità passiva in sanità nella Regione Puglia. Creazione ed attivazione Breast Unit reali”;

30) Mozione Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia, Trevisi del 18/05/2016 Impegno della Regione Puglia ad attivare un Tavolo Tecnico per la salvaguardia e valorizzazione a livello localizzato e occupazionale del comparto aerospaziale in Puglia;

31) Mozione Morgante del 19/05/2016 Moratoria sull’efficacia dell’applicazione del comma 1 dell’art. 10-bis della delibera di Giunta Regionale n. 389 del 6 aprile 2016, inerente Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque re-

flue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A. E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S. I. I. (attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

32) Mozione Laricchia, Di Bari, Bozzetti del 19/05/2016 “Impegno della Regione Puglia a convocare un Tavolo tecnico per il riconoscimento delle integrazioni salariali del personale tecnico e amministrativo dell'Università che opera, in convenzione con il Servizio sanitario, presso il Policlinico”;

33) Mozione Marmo N., Damascelli del 25/05/2016 “TTIP”;

34) Mozione Casili, Trevisi, Conca del 07/06/2016 “Recupero ambientale di cave dismesse”;

35) Mozione Bozzetti, Di Bari, Barone, Galante, Laricchia del 07/06/2016 “Impegno della Regione Puglia per la tutela del lavoro stagionale dei lavoratori a termine del settore del turismo e promozione di un tavolo interministeriale”;

36) Mozione Conca, Galante del 09/06/2016 Attuazione Numero Unico Europeo dell'Emergenza (112 NUE) nella Regione Puglia;

37) Mozione Casili, Conca, Di Bari del 14/06/2016 “Salvaguardia del territorio regionale dall'uso dei diserbanti chimici, in particolare di quelli a base di glifosato, negli interventi in aree urbane, extraurbane e nelle aree agricole di pregio”;

38) Mozione Cera del 14/06/2016 “Richiesta iniziative e/o provvedimenti urgenti nei confronti della rivista Lonely Planet e del Commissario di Puglia Promozione”;

39) Mozione Trevisi, Casili, Di Bari, Conca, Laricchia del 15/06/2016 “Procedura di VIA – Realizzazione condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati dei comuni di Bisceglie, Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta in località Torre Calderina (Molfetta)”;

40) Mozione Conca, Galante del 17/06/2016 “Riduzione e contenimento della spesa pubblica nel settore farmaceutico”;

41) Mozione Barone, Trevisi, Casili, Boz-

zetti, Laricchia, Di Bari, Conca, Galante del 22/06/2016 “Semplificazioni per il rilascio/rinnovo della licenza di pesca di categoria B (dilettantistico-sportiva) nelle acque interne”;

42) Mozione Barone, Conca, Laricchia, Di Bari, Galante, Trevisi, Casili, Bozzetti del 22/06/2016 “Esclusione di cibi contenenti olio di palma nelle strutture pubbliche regionali”;

43) Mozione Barone, Bozzetti, Di Bari, Casili, Laricchia del 28/06/2016 “Istituzione sezione operativa della D.I.A. presso la città di Foggia”;

44) Mozione Perrini, Zullo, Congedo, Ventola, Manca del 29/06/2016 “Chiusura Pronto Soccorso ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto”;

45) Mozione Conca, Galante del 01/07/2016 “Misura per il superamento dei tempi massimi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie”;

46) Mozione Conca, Galante del 01/07/2016 “Riduzione contributo degli assistiti alla spesa sanitaria (*ticket* e *superticket*)”;

47) Mozione Laricchia, Bozzetti, Di Bari del 07/07/2016 “Azioni correttive per potenziare ed efficientare il Piano regionale Garanzia Giovani e richiesta di rifinanziamento del Piano in Conferenza Stato-Regioni”;

48) Mozione Barone, Bozzetti, Casili, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia, Trevisi del 12/07/2016 Danni alle produzioni agricole distrutte dal maltempo. Richiesta di stato di calamità naturale;

49) Mozione Conca, Galante del 21/07/2016 “Riconoscimento della miodesopsia come malattia rara. Aggiornamento dell'elenco malattie rare D.M. 279/2001, tutela dei bambini e delle persone che ne sono affette in Puglia”;

50) Mozione Franzoso, Marmo N. del 21/07/2016 “Ripristino offerta sanitaria attuale della provincia di Taranto sino alla realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II livello”;

51) Mozione Laricchia, Bozzetti, Di Bari del 27/07/2016 “Impegno della Regione Puglia a monitorare la situazione delle aziende

beneficiarie di finanziamenti regionali e definizione di linee guida per le politiche regionali negli investimenti pubblici e privati”;

52) Mozione Liviano D’Arcangelo del 02/08/2016 “Inserimento di Taranto e della provincia jonica nel percorso delle vie Francigene”;

53) Mozione Abaterusso, Caroppo A., Congedo, Pendenelli del 04/08/2016 “Sia garantita la realizzazione della strada statale 275”;

54) Mozione Damascelli del 09/08/2016 “Violenta grandinata, gravi danni all’agricoltura pugliese. Richiesta urgente dello stato di calamità”;

55) Mozione Conca del 30/08/2016 “Dematerializzazione buoni cartacei per i pazienti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme (comunemente detta celiachia della pelle)”;

56) Mozione Di Bari, Trevisi, Barone del 13/09/2016 “Misure per la messa in sicurezza delle tratte ferroviarie regionali”.

Disegno di legge – testo emendato – n. 129 del 19/07/2016 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Trentottesimo provvedimento 2016” (con assorbimento dei disegni di legge da n. 130/2016 a n. 139/2016, n. 144/2016, dal 148/2016 al 154/2016 e dal 156/2016 al 166/2016 e dei nn. 168/2016, 169/2016, 143/2016, 155/2016 e 94/2016).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Disegno di legge – testo emendato – n. 129 del 19/07/2016 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l’Avvocatura regionale – Trentottesimo provvedimento 2016” (con assorbimento dei disegni di legge da n. 130/2016 a n. 139/2016, n. 144/2016, dal 148/2016 al 154/2016 e dal

156/2016 al 166/2016 e dei nn. 168/2016, 169/2016, 143/2016, 155/2016 e 94/2016)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, siamo chiamati in quest’Assemblea, in questa seduta del Consiglio regionale, a esaminare e approvare il disegno di legge avente a oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi delle lettere a) e d), comma 1, dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011.

I motivi tecnici per cui procediamo all’approvazione dei riconoscimenti di debiti fuori bilancio contenuti nella relazione sono replicati in tutti i disegni di legge aventi medesimo oggetto, ragion per cui do per letta la ricognizione normativa.

In questi disegni di legge, in particolare quelli iscritti all’ordine del giorno, rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) e b) del poco fa menzionato articolo 73 del decreto legislativo.

La I Commissione ha esaminato l’istruttoria preliminare svolta dai servizi competenti e, dopo aver preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, ha approvato a maggioranza un emendamento, che ha fatto in modo di conseguire l’assorbimento di tutti i disegni di legge che erano pendenti dinanzi alla I Commissione avente medesimo oggetto nell’articolo 1 del disegno di legge madre.

L’approvazione dell’emendamento ha comportato l’assorbimento e, di conseguenza, la decadenza degli altri disegni di legge richiamati sia nella relazione, sia nel testo legislativo portato all’approvazione del Consiglio regionale.

Le relazioni, i pareri tecnici e le analisi tecnico-normative sono state depositate nella I Commissione regolarmente e sono integralmente allegate al corredo del disegno di legge in discussione.

Esauriti la discussione e il confronto, e dopo aver esaminato il disegno di legge, così come emendato, la Commissione ha espresso

parere favorevole a maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Pertanto, si chiede al Consiglio regionale l'approvazione del provvedimento.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) e lettera e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b):

a) i debiti fuori bilancio afferenti l'avvocatura regionale, trentanovesimo provvedimento 2016, da liquidare in favore dell'avv. Domenico Merlicco, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi numero 156/2001/CO-RO, Tribunale Foggia, importo di euro 11.144,84 ed il numero 1985/06/GA, Corte Appello Bari, importo di euro 895,88, per un importo complessivo pari ad euro 12.040,72. Al finanziamento di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso;

b) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale, ventisette-

simo provvedimento 2016, derivanti dai contenziosi: numero 58/16/GA (coll. cont. n. 667/04/SH)-TAR, importo di euro 1.272,86 ed il numero 359/16/GA (coll. cont. 666/04/SH), TAR e Consiglio di Stato, importo di euro 4.027,03 per un totale di euro 5.299,89. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede:

1. euro 3.392,31 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti";

2. euro 413,81 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";

3. euro 1.493,77 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo unico, dunque del disegno di legge n. 129 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bozzetti,

Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Manca,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	20
Hanno votato «no»	5
Consiglieri astenuti	7

Il disegno di legge è approvato.

Il consigliere Amati ha avanzato richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.
È approvata.

Disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011”

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011”, iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento interno del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa

Assemblea ad esaminare e ad approvare il disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011”.

Il decreto legislativo 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014, con l'articolo 73 ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

In particolare, il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di

cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In questo disegno di legge, rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) del summenzionato articolo 73.

La I Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e, dopo aver preso atto delle relazioni, referti e le analisi tecniche normative (ATN) accompagnatorie dei disegni di legge, ha deciso di approvare a maggioranza un emendamento, che recepisce in un unico articolo, ai fini di economia procedurale, le disposizioni contenute nel disegno di legge numero dal n. 129/2016 al n. 139/2016 ed i numeri 141/2016, 143/2016 e 144/2016; dal numero 148/2016 al 166/2016 ed i numeri 168 e 169/2016, 94/2016, aventi pari finalità. L'approvazione dell'emendamento ha comportato l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei disegni di legge.

Le relazioni, i pareri tecnici e le analisi tecniche normative depositati nella I Commissione sono stati integralmente allegati a corredo del presente disegno di legge 129/2016.

Esaurita la discussione ed il confronto e, dopo aver esaminato il disegno di legge così come emendato, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti e, pertanto, si sottopone all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi e per gli effetti delle lettere a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), i):

a) il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato per l'importo riferito alle competenze professionali spettanti all'avv. Fedele Sindaco, dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale esterno ed al suo difensore:

sentenza n. 5439/2014 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, relativo a competenze professionali avvocati Fedele Sindaco e Donatella Sindaco dell'importo complessivo di euro 84.977,93, di cui euro 68.436,59 per sorte capitale, euro 7.979,22 per interessi ed euro 8.562,12 per spese legali liquidate in sentenza (Contenzioso 707/09/GA). Il restante importo riferito alle competenze professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Fedele Sindaco come legale interno della Regione sarà oggetto di separato riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti da-

gli enti soppressi”, del bilancio in corso, per un importo di euro 68.436,59. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono finanziate come segue:

1. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 7.979,22;

2. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” per un importo di euro 8562,12;

b) il debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. cronologico 3070 del 30 novembre 2015, Corte d'Appello di Bari (R.G. 466/2015) relativo a competenze professionali avv.ti Nicola Nicoletti e Francesco Pannarale dell'importo complessivo di euro 76.392,27 di cui euro 63.765,63 per sorte capitale, euro 224,12 per interessi ed euro 12.402,52 per spese legali liquidate in ordinanza (Contenzioso 536/15/GA). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del bilancio in corso, per un importo di euro 63.765,63. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono finanziate come segue:

1. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 224,12;

2. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” per un importo di euro 12.402,52;

c) i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito elencati: contenzioso 748/14/FR Tribunale di Lecce (D.I. 1446/2014), A.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Alfredo Cacciapaglia

collegato al contenzioso 3870/03/FR; contenzioso 153/16/FR Giudice di Pace di Gallipoli (D.I. 05/2016) A.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Alfredo Cacciapaglia collegato al contenzioso 06/97/FR; contenzioso 392/16/CA Giudice di Pace di Lecce (D.I. 668/2016) N.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Nicola Stefanizzo collegato al contenzioso 304/05/CA; contenzioso 375/15/FO Tribunale di Foggia (D.I. 295/2015) F.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Fedele Cannerozzi collegato al contenzioso 1195/08/B/FO; contenzioso 723/15/SC Giudice di Pace di Brindisi (D.I. 980/2015) M. D.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Marcello Di Summa collegato ai contenziosi 1293 e 2084/02/GU; contenzioso 748/13/SC Tribunale di Milano (ricorso *ex art.* 702 c.p.c.) F.A. c/ Regione Puglia, spese di giudizio avv. Francesco Abiosi collegato contenziosi 2267/08/SC). Al finanziamento della spesa complessiva di euro 109.147,67 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede, come segue:

1. euro 82.894,77 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”;

2. euro 6.255,94 da imputare alla 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri missione 1, per ritardati programma pagamenti. Quota interessi”;

3. euro 4.644,24 da imputare alla 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”;

4. euro 15.352,72 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;

d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 856/2014 emessa Corte d'Appello di Bari, Sezione Civile, dell'importo totale di euro 5.474,11. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera d) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazio-

ne, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” che presenta la dovuta disponibilità;

e) il debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16 relativo alla sentenza n. 4006/2015 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, dell'importo totale di euro 2.857,47. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 2.857,47 che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore dei creditori avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'Appello;

f) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1898/2005 (Rep. 2701) emessa dal Tribunale di Venezia, dell'importo totale di euro 98,86. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 98,86 che presenta la dovuta disponibilità;

g) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n.1870/2016 emessa dal Tribunale di Lecce, dell'importo di euro 1.356,21. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione su missione 01, programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”. Piano dei conti finanziario 1.10.05.04 del bilancio corrente;

h) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 229/2013 del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, dell'importo di euro 14.375,00. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera h) si provvede, mediante la seguente variazione di bilancio:

1. con imputazione della sorte capitale e spese legali di euro 12.542,32 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri

per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;

2. con imputazione per gli interessi legali di euro 1.832,68 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti quota interessi”;

i) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'avvocatura regionale, ventottesimo provvedimento, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 0015/15/LO, Tribunale di Bari, Pasquale Minervini, importo di euro 2.877,63, spese per patrocinio;

contenzioso n. 0026/15/LO, Tribunale di Trani, Michele Laforgia, importo di euro 2.877,63, spese per patrocinio; contenzioso n. 0025/15/LO, Tribunale di Trani, Michele Laforgia, importo di euro 2.877,63, spese per patrocinio, per un importo complessivo pari a euro 8.632,89. Al finanziamento della spesa di euro 8.632,89 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 “Spese per Patrocini Legali interni a favore di amministratori e dipendenti regionali”;

i) debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati:

contenzioso n. 0017/15/LO/PATLEG, avv. Dello Russo Alessandro N., Tribunale di Bari, importo euro 2.398,03; contenzioso n. 0017/15/LO/PATLEG, avv. Dello Russo Alessandro N., Corte di Appello di Bari, importo euro 3.836,85; per un importo complessivo pari a euro 6.234,88. Al finanziamento della spesa di euro 6.234,88 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 “Spese per Patrocini Legali interni a favore di amministratori e dipendenti regionali”;

k) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati:

contenzioso n. 015/14/LO/PATLEG, avv. Scarcia Annamaria, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 004/14/LO/PATLEG, avv. Clary Gianluca, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 003/14/LO/PATLEG, avv. Clary Gianluca, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 011/14/LO/PATLEG, avv. Franz Pesare, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 002/14/LO/PATLEG, avv. Barile Tommaso, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 0014/14/LO/PATLEG, avv. Laera Alessandro, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; per un importo complessivo pari a euro 17.265,78. Al finanziamento della spesa di euro 17.265,78 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera k) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 "Spese per Patrocini Legali a favore di amministratori e dipendenti regionali";

l) i debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni in relazione ai giudizi di seguito elencati: contenzioso i 29/76/S importo complessivo pari a euro 3.430,22; contenzioso 1220/98/C importo complessivo pari ad euro 6.165,28; contenzioso 1529/88/CH importo complessivo pari ad euro 4.391,26; contenzioso 848/77/S importo complessivo pari ad euro 2.894,25; contenzioso 1878/90/CH importo complessivo pari ad euro 10.343,48; contenzioso 138/88/C importo complessivo pari ad euro n. 4.303,92; contenzioso n.310/83/MA importo complessivo pari ad euro 14.423,01; contenzioso n. 503/84/M importo complessivo pari ad euro 5.040,26; contenzioso n.1914/91/SH/S importo complessivo pari ad euro 1.049,55; contenzioso n. 1186/95/CO importo complessivo pari ad euro 3.354,17; contenzioso n. 1811/88/C importo complessivo pari ad euro 7.089,93; contenzioso n. 2045/94/CO importo complessivo pari ad euro 7.662,79; contenzioso n. 2046/94/CO importo complessivo pari ad euro 7.662,79; con-

tenzioso n. 1043/96/P importo complessivo pari ad euro 24.633,28; contenzioso n. 2343/93/CO importo complessivo pari ad euro 9.873,72; contenzioso n. 2232/91/S/C importo complessivo pari ad euro 9.406,57; contenzioso 106/89/N importo complessivo pari ad euro 5.397,58; contenzioso n. 655/95/CO: importo complessivo pari ad euro 4.422,80; contenzioso n. 1258/94/TO: importo complessivo pari ad euro 6.788,04; contenzioso n. 68/96/N importo complessivo pari ad euro 5.508,71; contenzioso n. 378/96/P importo complessivo pari ad euro 12.859,09; contenzioso n. 1349/07/GI importo complessivo pari ad euro 35.035,40. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 191.736,10 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera l) si provvede, come segue:

1. euro 191.736,10 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti";

m) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Trentunesimo provvedimento 2016, derivanti dai giudizi di seguito elencati:

contenzioso n. 565/80/M: importo complessivo pari ad euro 11.669,92; contenzioso 690/76/C: importo complessivo pari ad euro 10.841,42; contenzioso n. 1283/87/M: importo complessivo pari ad euro 13.619,43; contenzioso 1178/98/N/SH: importo complessivo pari ad euro 12.876,02. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 49.006,79 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera m) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi";

n) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale. Trentaquattresimo provvedimento 2016 derivanti dalla determinazione dei compensi professionali re-

lativi al contenzioso 024/16/DL/MED (coll. cont. 60/05/DL), Tribunale di Foggia, corte di Appello Bari, importo complessivo euro 8.836,43. Al finanziamento della spesa di euro 8.836,43, di cui alla presente lettera n) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, relativamente all’importo di euro 2.338,93, necessario a fronteggiare la spesa complessiva pari ad euro 11.175,36, la copertura è assicurata dai residui passivi perenti derivanti dall’impegno assunto con atto dirigenziale n. 530/2010, capitolo 1312 bilancio 2010, n. impegno 567, per cui si è già provveduto a redigere proposta di delibera di Giunta Regionale di variazione al bilancio di previsione per la reinscrizione dei residui;

o) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale. Quarantatreesimo provvedimento 2016, di seguito elencati: (TABELLA)

per un importo complessivo finanziamento della spesa di presente lettera o) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312, “Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”;

p) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale, Ventiduesimo provvedimento 2016, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

contenzioso n. 279/08/DL, Tribunale Lecce, avv. Colomba Valentini, euro 3.426,61;

contenzioso 300/88/DL, Tribunale Lecce, avv. Colomba Valentini, euro 3.426,61;

contenzioso n. 345/08/DL, Tribunale Lecce, Avv. Colomba Valentini, euro 3.426,61;

contenzioso n. 411/09/DL, Corte Appello, Avv. Pierluigi Balducci, euro 9.623,85;

contenzioso n. 3252/00/GR, TAR Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 4.392,50;

contenzioso 1979/00/P GR, TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.880,02;

contenzioso 2477/08/TO, TAR Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 5.539,69;

contenzioso 195/04/GR, TAR Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 3.605,81;

contenzioso n. 195/04/GR, Consiglio di Stato, avv. Luciano Ancora, euro 2.806,43;

contenzioso 2335/04/FR, TAR Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 17.326,27;

contenzioso 1160/98/CO, Tribunale Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 3.202,41;

contenzioso n. 2146/98/MO, TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 2.845,93;

contenzioso 524/98/P, TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.863,00;

contenzioso 525/98/GR, TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.863,00;

contenzioso 564/98/P GR, TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.863,00;

contenzioso 3455/03/RM, Cassazione, avv. Ugo Patroni Griffi, euro 24.003,88;

contenzioso 1480/08/SH, Tribunale Bari, avv. Ugo Patroni Griffi, euro 18.731,05;

contenzioso 24/09/GR, Tribunale Trani, avv. Ugo Patroni Griffi, euro 18.847,07;

contenzioso 2522/92/CO, Tribunale Bari, avv. Ciccarella Giovanna, euro 32.428,95;

contenzioso n. 1086/09/GR, Tribunale Bari, avv. Ugo Patroni Griffi, euro 36.212,59;

contenzioso n. 1354/97/CO, TAR Bari, avv. Marra Roberto G., euro 30.208,23; per un importo complessivo pari a euro 227.523,51. Al finanziamento della spesa di euro 227.523,51

derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera p) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312, compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;

q) i debiti fuori bilancio relativi a servizi

affendenti l'Avvocatura Regionale, Quindicesimo provvedimento 2016, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

contenzioso n. 2988/03/RM, Tribunale Bari, avv. Di Terlizzi Domenico, euro 29.374,64;

contenzioso n. 912/93/CA, Cassazione, avv. Agostinacchio Annalisa, euro 7.295,60;

contenzioso n. 2061/05/GA, Consiglio di Stato, avv. Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55;

contenzioso n.2208/00/P-GR, Consiglio di Stato, avv. Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55;

contenzioso n. 2209/00/P-GR, Consiglio di Stato, avv. Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55;

Contenzioso n. 1941/08/TR, Consiglio di Stato, avv. Agostinacchio Annalisa, euro 8.719,19;

contenzioso n. 1422/07/L, TAR Lazio, avv. Paccione Luigi, euro 7.592,98;

contenzioso n. 1386/07/L, TAR Lazio, avv. Paccione Luigi, euro 7.592,98;

contenzioso n. 1458/96/FR, TAR Lecce, avv. Marra Roberto G., euro 10.853,93;

contenzioso n. 1504/07/GR, Consiglio di Stato, avv. Panizzolo Filippo, euro 2.954,72;

contenzioso n.1749/07/GR, Consiglio di Stato, avv. Panizzolo Filippo, euro 2.954,72;

contenzioso n. 1466/10/GR, Consiglio di Stato, avv. Mastroviti Fulvio, euro 10.245,26;

contenzioso n. 3790/04/TO, TAR Lecce, avv. Marra Roberto G., euro 30.496,92;

contenzioso n. 10809/02/TO, TAR Lecce, avv. Marra Roberto G., euro 26.844,69;

contenzioso n. 55/11/RM, Tribunale Bari, avv. Spagnolo Giuseppe, euro 7.928,15;

contenzioso n. 275/11/RM, Tribunale Bari, avv. Spagnolo Giuseppe, euro 17.547,85;

contenzioso nn.1479 e 1480/09/RM, Tribunale Bari, avv. Spagnolo Giuseppe, euro 5.118,82;

contenzioso n. 1479 e 1480/09/RM, Tribunale Bari, avv. Spagnolo Giuseppe, euro 6.780,34;

contenzioso n.501/05/TO, TAR, avv. Marra Roberto G., euro 26.336,10;

contenzioso n.1438/04/SH, TAR, avv. Marra Roberto G., euro 14.368,33; per un importo complessivo pari a euro 235.984,87. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 - compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;

r) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'avvocatura regionale, sedicesimo provvedimento derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

contenzioso n. 3791/04/TO, TAR Lecce, avv. Marra Roberto G., euro 25.383,43;

contenzioso n. 1963/04/GL, TAR Lecce, avv. Narra Roberto G., euro 6.087,20;

contenzioso n. 1530/04/GA, Corte Appello, avv. Mercaldi Stefania, euro 4.750,22;

contenzioso n. 120/90/TO, Corte Appello, avv. Sportelli Martino, euro 9.623,85;

contenzioso n. 3384/04/CA, TAR Bari, avv. Torna Emilio, euro 6.261,69;

contenzioso n.3368/04/CA, TAR Bari, avv. Toma Emilio, euro 5.271,27;

contenzioso n. 492/05/CA, TAR Bari, avv. Torna Emilio, euro 4.791,08;

contenzioso n. 2530/07/GA, Tribunale Bari, avv. Angiuli Maria Ces., euro 1.141,92;

contenzioso n. 2948/07/GR, TAR Bari, avv. D'Ambrosio Luigi, euro 2.323,08;

contenzioso n. 8682/01/TO, Consiglio di Stato, avv. Ancora Felice, euro 2.258,11;

contenzioso n. 2564/02/GU, Tribunale Lecce, avv. Pendinello Rosalba, euro 3.388,65;

contenzioso n. 193/08/GR, Tribunale Bari, avv. Triggiani Serena, euro 9.235,78;

contenzioso n. 1614/05/TO, Consiglio di Stato, avv. Matassa Nino, euro 8.462,81; per un importo complessivo pari a euro 88.979,09. Al

finanziamento della spesa di euro 88.979,09 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera r) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312, compensi avvocati e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;

s) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: Cont. 109/96/N, Consiglio di Stato; Cont. 1110/07/L Corte Costituzionale; Cont. 1110/07/L Corte di Cassazione; Cont. 1110/07/L TAR; 43/81/M Consiglio di Stato; 187/80/S/BU TAR; 445/2007/L TAR; 438/2007/L, TAR; 439/2007/L-TAR; 1448/07/L, TAR; 9250/2001/N Corte Appello; per un importo complessivo di euro 26.763,30. Al finanziamento della spesa complessiva derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera s) pari ad euro 26.763,30 si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso - "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi";

t) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive di seguito elencate: sentenza di ottemperanza n. 2734 del 14 settembre 2015 TAR Puglia, Sezione di Lecce, relativa alla fattura n. FE 13/2016 del 22 giugno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 2.188,68; ordinanza n. 765 del 5 maggio 2016, TAR Puglia, Sezione Lecce e relativa fattura n. FE 14/2016, del 22 giugno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 1.167,30. La copertura del debito di cui alla presente lettera t) con riferimento agli oneri per spese legali pari a complessivi euro 3.355,98 è assicurata dalla missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1317 "Spese procedurali e legali" del bilancio regionale;

u) il debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Puglia, terza Sezione n. 024/2013 dell'importo di euro 1.560,00. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera u) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, (Bilancio titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;

v) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive, n. 5130 del 20 novembre 2015, emessa dal Tribunale di Bari, Articolazione territoriale di Altamura, n. 38 del 13 gennaio 2016 emessa dal Tribunale di Trani, Articolazione territoriale di Andria e della sentenza n.1308 del 22 luglio 2015, emessa dal Tribunale di Trani dell'importo complessivo di euro 4.475,08. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera v) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;

w) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 487/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, pubblicata il 26 aprile 2016 e successivo atto di precetto notificato il 23 giugno 2016, dell'importo di euro 7.906,55. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera w) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;

x) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2083/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, pubblicata il 29 dicembre 2015 e successivo atto di precetto notificato il 21 giugno 2016, dell'importo di euro 6.226,67. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera x) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;

y) i debiti fuori bilancio derivanti dalle

sentenze: n. 319/2013 del Giudice di Pace di Monopoli nel giudizio Passiatore Angela/RP, n. 501/2014 del Tribunale di Brindisi nel giudizio Vergaro Antonio/RP, n. 11719/2011 del Tribunale di Lecce, nel giudizio Ubaldo Leonzio/RP, n. 11720/2011, del Tribunale di Lecce nel giudizio Carrozzo Dante/RP. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera y), pari ad euro 13.585,94 si provvede, per la sorte capitale di euro 5.732,38 mediante imputazione alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, oneri da contenzioso”; per le spese legali e procedurali di euro 7.853,56 attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

z) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 1.852,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili di proprietà regionale come da Avvisi di Accertamento n. 248/2010, n. 52/2011, n. 249/2010. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera z) si provvede, per la sorte capitale pari ad euro 1.737,00 con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3660 “Imposte, sovrimposte, tasse addizionali, contributi ed oneri diversi relativi al patrimonio regionale”; per la quota interessi di mora pari ad euro 115,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;

aa) il debito fuori bilancio derivante da atto pignoramento presso terzi, promosso da Equitalia Sud S.p.A., relativo alle cartelle n. 014 2014 00016542722, n. 014 2015 0001910262 e n. 0142015 0018492610, per un ammontare complessivo di euro 1.611,07, di cui euro 89,54 per tasse di concessione governativa su telefonia mobile, euro 1.356,00 per tasse su rifiuti solidi urbani ed euro 165,53 per oneri

per ritardati pagamenti. Al finanziamento della spesa derivante dal debito di cui alla presente lettera aa) si provvede, mediante imputazione a:

1. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3530 “Spese telefoniche, banche dati e gestione di reti di trasmissione dati per le sedi degli uffici regionali”, per euro 89,54, che presenta la dovuta disponibilità”;

2. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3661 “Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani relativi al patrimonio regionale nonché per locali condotti in locazione a cura del servizio economato – tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani”, per euro 1.356,00, che presenta la dovuta disponibilità”;

3. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti”, per euro 165,53, che presenta la dovuta disponibilità” ;

bb) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1347/2016, dell'importo di euro 2.820,35. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera bb) si provvede, attingendo dalle risorse stanziare nel bilancio regionale, sui seguenti capitoli:

1. per euro 2.712,15 (oneri da ritardo nel procedimento) sul capitolo 1317, missione 1, programma 11, titolo 1, Piano dei Conti: U.1.10.05.04 – C.R.A. 26.04;

2. per euro 108,20 (interessi) sul capitolo 1315, missione 1, programma 11, titolo 1, Piano dei Conti: U.1.10.05.04, C.R.A. 26.04;

cc) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia Bari, dell'importo di euro 3.120,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera cc) si provvede, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue: variazione in diminuzione dell'importo di 3.120,00 del capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la defi-

nizione delle partite potenziali”, missione 20, programma 1, titolo 1, Piano dei Conti: U.1.10.01.01, C.R.A. 26.04, e contestuale variazione in aumento di pari importo del capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, missione 1, programma 1, titolo 1, Piano dei Conti: U.1.03.02.99, C.R.A. 26.04.

dd) i debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza alle sentenze esecutive di seguito elencate: sentenza Corte d’Appello di Bari, seconda Sezione n. 1103 depositata il 3 settembre 2013, liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi euro 18.703,37; sentenza Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, n. 2502 depositata il 20 aprile 2015, liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi euro 1.750,94; sentenza Tribunale di Lecce, n. 5448 depositata il 12 novembre 2015, liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi euro 3.045,12; decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto, n. 765 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese di CTU per complessivi euro 816,27; decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto, n. 765 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese e competenze di giudizio per complessivi euro 523,47; decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto, n. 766 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese di supplemento CTU per complessivi euro 906,48; decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto, n. 766 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese e competenze di giudizio per complessivi euro 797,03; sentenza TAR Lecce, seconda Sezione, n. 319 depositata in data 16 febbraio 2016, liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi euro 2.488,68; sentenza Tribunale di Bari, n. 4055 depositata il 28 luglio 2015, liquidazione spese di CTU per complessivi euro 444,08; sentenza Tribunale di Bari, Sezione stralcio di Altamura, n. 2209 del 13 maggio 2015, liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi euro

50.765,67. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera dd) si provvede, trattandosi di somme dovute a titolo di spese procedimentali e legali, con copertura negli stanziamenti del competente capitolo, missione 1, programma 11, Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04, capitolo 1317, codice UE 08, CRA 26.04 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per euro 80.241,11;

ee) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: contenzioso 423/15/GR, Tribunale, Corte di Appello; contenzioso 424/15/GR, Tribunale; Contenzioso 270/15/GR, Tribunale Corte di Appello; contenzioso 2116/08/B/FO, Tribunale; Contenzioso 2417/08/B-FO, Tribunale. Importo complessivo a titolo sorte capitale: euro 2.515,70. Spese legali per un importo complessivo di euro 4.290,57. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.806,27 di cui alla presente lettera ee), si provvede così come segue:

1. euro 2.515,70 (sorte capitale) con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”;

2. euro 4.290,57 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio regionale;

ff) il debito fuori bilancio derivante dal decreto di liquidazione del Giudice del Tribunale di Bari dell’ 11 dicembre 2015, dell’importo totale di euro 29.814,19. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ff) si provvede, imputando la somma alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016 “Oneri per ritardati pagamento spese procedurali e legali”.

gg) il debito fuori bilancio derivante dal

provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato: contenzioso n. 134/13/GA, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, (R.G. 15239/12) relativo a competenze professionali avv.ti Nicola Nicoletti e Francesco Pannarale dell'importo complessivo di euro 31.444,17, di cui euro 30.175,37 per saldo sorte capitale ed euro 1.268,80 a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera gg) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso, per un importo di euro 30.175,37. L'ulteriore somma a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio è finanziata con imputazione: alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per un importo di euro 1.268,80.

hh) il debito fuori bilancio per complessivi euro 6.613,24 derivante da compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Luca Basso per incarichi ricevuti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativamente ai contenziosi: n. 336/15/DL, Regione Puglia c/ Soc. Coop. Onlus L.S. (Fallim. Società finanz. L. S.p.A.); n. 346/15/AV, Regione Puglia c/Soc. S.T. s.a.s. c/ Regione Puglia (Fallim. Società finanz. L. S.p.A.). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera hh) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso, per un importo di euro 6.613,24;

ii) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 431/2011 del Giudice di Pace di Barletta, e della conseguente ordinanza n. 454

emessa in data 17 marzo 2016 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari dell'importo di euro 1.496,90. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera ii) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 141 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
Franzoso,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	19
Hanno votato «no»	4
Consiglieri astenuti	5

Il disegno di legge è approvato.

Il consigliere Amati ha avanzato richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

Proposta di legge Pentassuglia “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: « 2) Proposta di legge Pentassuglia “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle ll.rr. nn.: 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i. (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di

locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47)” ».

Ricordo che nella seduta del 27 settembre scorso si è dato lettura della relazione e si è svolto il dibattito.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

1. Il comma 9 dell'articolo 2 della l. r. n. 20/2009 è così sostituito:

“9. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette, adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro e non oltre due anni dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR”.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della l. r. n. 20/2009 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le varianti di adeguamento al PUTT degli strumenti urbanistici generali e i PUG, adottati prima dell'entrata in vigore del PPTR, che entro il termine indicato nel comma 9 non siano stati approvati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 ovvero che non abbiano ottenuto la compatibilità prevista dall'art. 11 della L.R. n. 20/2001, si adeguano al PPTR nell'ambito del rispettivo procedimento, assicurando la partecipazione del Ministero per quanto di competenza.”

È stato presentato un emendamento (n. 1), a firma del consigliere Ventola, del quale do lettura: «All'art. 1 comma 1 della proposta di legge recante "Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7/10/2009 n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)" aggiungere dopo la parola PPTR, la seguente dicitura: "Entro il successivo anno i Comuni redigono Piani di rigenerazione urbana nelle aree gravemente compromesse o fortemente degradate volte al recupero ed alla riqualificazione dei territori costieri, anche per le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del dlgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni».

Ha chiesto di parlare il consigliere Ventola. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, l'emendamento che stiamo presentando all'articolo 1, nel caso in cui dovesse passare l'articolo 1, prevede la possibilità per i Comuni, entro un anno, di redigere dei Piani di rigenerazione perché ci sono difficoltà, soprattutto in alcune parti del territorio pugliese, in cui diventa difficile e, soprattutto, inopportuno intervenire per singoli interventi.

Dovremmo, invece, spingere affinché gli stessi Comuni possano redigere dei Piani di rigenerazione così da avere un quadro di assieme più complessivo, in maniera tale che, laddove si riesca a intervenire, si avrà anche la possibilità di migliorare lo *status quo*. Immaginiamo tante situazioni, per esempio nella zona della Provincia di Lecce. Questa potrebbe essere una soluzione, se prevista per legge, molto favorevole per i Comuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Io pregherei il consigliere Ventola di rivalutare questo emendamento.

A parte il fatto che non ha nesso con l'argomento odierno di semplificazione in re-

lazione al PPTR e all'urbanistica, complica la vita in maniera non indifferente ai Comuni, perché inserisce un obbligo per i Piani di rigenerazione, in assoluto, in maniera indeterminata e indiscriminata.

Questa potrebbe essere, invece, una grossa difficoltà in più per i Comuni, peraltro nel termine di un anno, che è davvero esiguo. Inoltre, contrasta con la potestà comunale. I Comuni potrebbero anche decidere di non fare programmi di rigenerazione. Ho visto che anche il referto del nostro dirigente, del resto, è contrario in questo senso.

Posso aggiungere che, comunque, l'incentivazione nei confronti dei programmi di rigenerazione è, in un certo senso, già contenuta nei bandi di assegnazione dell'Asse 12. Per l'Asse 12 è previsto che si possa accedere se si è già approvato il documento generale preliminare alla rigenerazione urbana. Lo abbiamo considerato come un incentivo a farlo.

Francamente, attribuire ai Comuni quest'obbligo e far esercitare quest'obbligo entro l'anno mi sembra veramente difficoltoso. È quasi il contrario rispetto alla logica di semplificazione degli oneri dei Comuni che questo disegno di legge sottende.

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Assessore, se ho capito bene – lo disse anche l'altra volta –, lei si sta adoperando per modificare tutta la questione legata alla rigenerazione urbana.

Pertanto, anche in merito all'incentivo per poter assurgere all'Asse 12 immagino sia nelle sue intenzioni intervenire, visto che sono pochi i Comuni che si stanno attrezzando. Sono pochi i Comuni che hanno approvato i DPRU.

Se mi conferma questo e il fatto che, quindi, a breve avremo anche una discussione più ampia sul concetto di rigenerazione urbana con interventi normativi, ritirerei l'emenda-

mento, dando per acquisita la sua volontà a intervenire proprio in senso positivo.

Poiché l'assessore conferma, l'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il Governo chiede il ritiro dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È una procedura inusuale. È stato presentato da parte del Governo un emendamento soppressivo dell'articolo 1.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che in sede di riunione dei Capigruppo che si tenne alla fine del Consiglio regionale fu assunto un impegno per cui tutti i Gruppi politici avrebbero favorito l'individuazione di una data a stretto giro, ma con l'impegno dei colleghi consiglieri di tutti i Gruppi di non presentare ulteriori emendamenti rispetto a quelli già presentati.

Ora ci troviamo di fronte a una proposta di legge che arriva in Consiglio, con un articolo 1 rispetto al quale si chiede di presentare un emendamento, contravvenendo al patto assunto in sede di riunione dei Capigruppo.

Peraltro, viene richiesto dal Governo il ritiro dell'articolo 1, senza che sia motivata la ragione per la quale il Governo chiede sulla proposta di legge, ossia su un'iniziativa di carattere consiliare, il ritiro nientepopodimeno che dell'articolo 1.

Sarebbe il caso di comprendere se l'impegno assunto in sede di Conferenza dei Capigruppo debba risultare mantenuto e, quindi, non si debbano presentare ulteriori emendamenti.

In secondo luogo, sarebbe opportuno, trat-

tandosi dell'articolo 1, che il Governo, richiedendone il ritiro, almeno lo motivasse.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, a parte le considerazioni che ha svolto il collega Congedo, voglio ricordare la storia di questo articolo 1.

Esso nasce con la nomina dell'assessore Curcuruto, che, evidentemente, rendendosi conto di una situazione effettivamente reale di impossibilità e di fermo di tutte le attività nell'edilizia, perché nessun Comune della Puglia è riuscito ad adeguare il Piano urbanistico generale del proprio Comune al PPTR, chiedeva di prorogare i termini di un altro anno, così come previsto dalle norme nazionali, atteso che quell'anno che era stato dato si è dimostrato insufficiente nei tempi per poter permettere ai Comuni di effettuare questo adeguamento.

Questo disegno di legge viene approvato in Giunta e poi viene congelato. Si chiede al Consiglio di capire qual è la sua opinione. Il Consiglio presenta un ordine del giorno che viene votato a maggioranza e dice che la Puglia necessita di questa proroga di un anno per gli adeguamenti dei Piani urbanistici generali. Poi non si dice più niente e si ferma il mondo.

Dopodiché, il collega Pentassuglia e il collega Ventola presentano due distinte proposte di legge che riprendono il disegno di legge del Governo. Non sono altro che una ripresa del disegno di legge del Governo, presentato come proposta del Consiglio. Andiamo in Commissione e viene approvato in Commissione.

Veniamo in Aula e si dice che gli emendamenti vanno presentati entro un determinato termine. Tutti ligi a questa pretesa, presentiamo gli emendamenti. Non abbiamo presentato altri emendamenti.

Presidente Loizzo, da galantuomini assu-

miamo degli impegni: quando lei dice che il termine massimo di presentazione degli emendamenti è quello, noi ci atteniamo. In questi giorni sono stato subissato da tanti elettori e operatori che mi chiedevano di presentare emendamenti sulle diverse questioni. Io ho risposto che non avrei presentato emendamenti perché ligio a un impegno preso nella Conferenza dei Capigruppo con il mio Presidente del Consiglio. Non ho presentato emendamenti.

Se questa regola vale per me e vale per i colleghi, vale anche per il Governo. È possibile? La volta scorsa siamo stati qui e di questo emendamento soppressivo non se si è parlato. Veniamo qui e ora sentiamo di un emendamento soppressivo, che deve essere ancora formulato. Ci dobbiamo sospendere perché deve essere ancora formulato e se ne chiede la ragione.

Di che stiamo parlando, Presidente? Qual è la dignità di questo Consiglio? Qual è il rapporto che esiste tra la voce del Presidente del Consiglio che dice qual è il termine ultimo per presentare gli emendamenti e quanto vale questa voce del Presidente del Consiglio per i consiglieri e quanto vale per l'assessore? Se vale in una maniera diversa, ce lo deve dire.

Il problema è qui, Presidente. Dove siamo? Presidente, lei si lamenta tante volte quando uno di noi Capogruppo viene meno...

PRESIDENTE. Io non c'entro niente.

ZULLO. Non deve accettare l'emendamento, Presidente. L'emendamento non lo può accettare, Presidente. Se non c'entra niente, non lo può accettare. Se, invece, accetta questo emendamento, riapre tutti i giochi a tutti gli emendamenti.

Pertanto, la prego di non accettare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Va bene.

LARICCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, anch'io vorrei invitare a mettere un limite al doppiopesismo. Effettivamente anche noi siamo nelle stesse condizioni: abbiamo rinunciato a presentare emendamenti perché c'era stato un accordo, ragion per cui non vediamo come possa essere accettato un emendamento formulato in questo momento.

Soprattutto alle due richieste che ha presentato il consigliere Congedo ne aggiungerei una terza: chiediamo già da ora se per caso, oltre a questo emendamento, prevedete di presentarne altri. Vogliamo sapere se chiedete di ritirare altri articoli di questa proposta di legge o se avete in mente altre modifiche al testo di legge e non agli emendamenti, che dovrebbero essere le uniche modifiche accettabili oggi.

PRESIDENTE. Collega Ventola, è inutile continuare la discussione. Prendo atto, perché non c'ero in quella riunione dei Capigruppo, di un accordo fatto nella Conferenza dei Capigruppo che limitava gli emendamenti a quelli che sono già stati presentati e refertati.

Se questa è la decisione, e io penso che la decisione della Conferenza dei Capigruppo abbia valore istituzionale, non accetto l'emendamento.

Procediamo al voto sull'articolo 1.

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, non interveggo nel merito se si possa o meno accettare l'emendamento, perché quella è una sua facoltà. Tuttavia, prima di affrontare il voto sul primo articolo, è giusto che tutti ci si renda conto di che cosa è accaduto dal mese di novembre dell'anno scorso.

A novembre dello scorso anno, su iniziativa ottima, intelligente e opportuna dell'asses-

sore Curcuruto, la Giunta regionale approva una delibera di Giunta, che poi non è stata mai pubblicata, che prevede esattamente modifiche, delle quali stiamo discutendo oggi. Soprattutto prevede la necessità di dover chiedere e concordare con il Ministero una proroga di un anno, perché la scadenza era il mese di marzo 2016. Tempestivamente ed egregiamente – voglio sottolinearlo – l'assessore Curcuruto aveva invitato la Giunta, che aveva condiviso, a intraprendere questo percorso.

Ad oggi, però, non solo non è stata pubblicata quella delibera, ma, su sollecitazione dei Comuni, dell'ANCE e degli stessi consiglieri regionali, il Consiglio regionale si è occupato di questa tematica. Ci sono state delle interrogazioni a firma mia e del mio Presidente di Commissione Caracciolo, tradotte poi in una mozione unitaria che invitava e impegnava la Giunta regionale, il 2 marzo 2016, a dare seguito alla necessità di dover chiedere un anno di proroga.

Voglio ricordare a tutti che quella mozione ci fu suggerita dal Presidente Emiliano, il quale ci diceva che per un adempimento tanto importante era giusto che fosse il Consiglio, e non solo l'organo della Giunta, ad assumersi una responsabilità del genere.

Abbiamo dibattuto in quel Consiglio e, alla fine, quella mozione è stata votata. Delle due l'una: se il Consiglio serve a qualcosa, e se servono a qualcosa le mozioni che votiamo, allora la Giunta avrebbe dovuto intervenire tempestivamente, dando seguito a quanto già deliberato.

Se invece il Consiglio deve diventare il parafulmine per altre questioni, se dobbiamo essere presi in giro, non approfondiamo più nemmeno determinati temi.

L'assenza oggi di Emiliano su un argomento del genere, scusatemi, è una mancanza di rispetto nei confronti di tutto il Consiglio regionale, che, sino a prova contraria, rappresenta tutti i cittadini pugliesi. Emiliano questa proroga voleva chiederla, sì o no? Perché ha

indotto il Consiglio a votare quasi unanimemente un ordine del giorno? Perché non è stato dato seguito a quell'ordine del giorno?

È chiaro che essendo oggi ottobre, per parlare di una richiesta di proroga da concordare con il Ministero siamo già fuori tempo massimo. Poi, però, balziamo alle cronache nazionali, in trasmissioni televisive nazionali, facendo figuracce, perché sembra che non ci si impegni e che non ci si lavori all'interno delle Commissioni o in Consiglio.

Ebbene, qui abbiamo chi dovrebbe tutelarci che ci pugnala alle spalle. Abbiamo chi ci dice che condivide il provvedimento, ma vuole un indirizzo del Consiglio, e poi ci pugnala alle spalle, non presentandosi in Consiglio regionale.

Non voglio entrare nel merito dell'articolato, perché – non prendiamoci in giro – ormai siamo fuori tempo massimo. Quanto al perché siamo arrivati a questo punto, le responsabilità politiche sono addebitabili tutte al Presidente della Giunta regionale, la cui assenza oggi, da un certo punto di vista, conferma esattamente quello che stavamo dicendo.

Mi spiace, assessore Curcuruto, fare questo tipo di intervento, ma devo prendere atto – ne parlavamo prima con il mio Gruppo – che lei ha operato benissimo e tempestivamente. La scelta di un assessore tecnico in un momento particolare di quell'Assessorato era per noi lungimirante e, in un certo senso, la condividevamo anche.

Quanto al motivo per cui quello che viene determinato non viene portato a termine, credo che sia un problema serio, non solo all'interno della Giunta, perché gli stessi colleghi che hanno condiviso questo provvedimento oggi, sinceramente, non fanno una bella figura.

È il Consiglio, e soprattutto la maggioranza che sostiene questo Governo, secondo me, che oggi ha l'occasione per dimostrare se esiste una maggioranza, se esiste un Consiglio sovrano rispetto ai poteri della Giunta, oppure se, alla fine, dobbiamo tutti piegarci alle vo-

lontà momentanee e molto spesso estemporanee del Presidente della Giunta regionale.

BORRACCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Svolgerò un breve intervento per chiarire due aspetti.

In primo luogo, a me è stato recapitato, come penso a tutti i colleghi consiglieri regionali, un plico, un malloppetto, con un po' di emendamenti. Accetto le richieste avanzate dai consiglieri della minoranza, ma a loro vorrei ricordare che non si può dare con una mano una cosa e poi farne contestualmente un'altra.

Su questo testo vedo, oltre ad alcuni emendamenti firmati da alcuni colleghi di maggioranza (alcuni anche dal collega Colonna, che fa parte dello stesso Gruppo consiliare), anche degli emendamenti a firma di consiglieri del Gruppo COR. Ce n'è più di qualcuno. Leggo un emendamento, collega Laricchia, firmato da un paio di consiglieri del suo Gruppo.

Sposo *in toto* le richieste fatte dai colleghi Ventola, Zullo e Laricchia, ma – vivaddio – quando diciamo queste cose diciamo che devono valere per tutti. Collega Zullo, forse non li avrà presentati lei, ma gli emendamenti sono stati presentati. Lei dice che lo sono stati nei tempi previsti.

Da questo punto di vista dobbiamo affrontare questa legge, poiché c'era un consenso quasi unanime. Ricordo – ero presente – che, dopo il penultimo Consiglio regionale, in quella riunione fu chiesta la presenza dell'assessore Curcuruto. Abbiamo rinviato quel Consiglio, che si sarebbe dovuto svolgere già la settimana precedente a questa, perché, purtroppo, l'assessore Curcuruto aveva un impegno istituzionale, se non erro, in Germania, o comunque fuori dall'Italia.

Su questo testo c'è il consenso da parte di tutti. Era un provvedimento fortemente voluto, con l'eccezione dell'articolo 1, quello del-

la proroga dei termini del PPTR. Ricordo a me stesso e a tutta l'Aula che quella mozione non fu votata all'unanimità perché il Gruppo di Noi a sinistra si astenne. Il compianto collega Minervini, in qualità di Capogruppo, si astenne da quella decisione. Quindi, non fu una mozione votata all'unanimità.

Pertanto, al netto di quell'articolo 1 che oggi l'assessore – per motivi tecnici, ovviamente, perché siamo arrivati al tempo in cui siamo arrivati – chiede di stralciare, perché creerebbe soltanto imbarazzo e danno ai Comuni, generando una serie di contenziosi, ritengo che ci sia oggi un'unanimità di vedute su questo provvedimento. Correggendo la questione degli emendamenti e non dichiarandoli accettabili, come giustamente è stato deciso, penso si possa tranquillamente andare avanti speditamente e approvare un provvedimento condiviso dalla stragrande maggioranza, se non dalla totalità, dei consiglieri regionali, a esclusione dell'articolo 1.

Per esempio, sull'articolo 1 ci sarebbero problemi, a partire dal Gruppo che rappresento, nel votarlo non soltanto per i motivi che diceva l'assessore Curcuruto, ma anche per i motivi che ci portarono a marzo ad astenerci da quell'ordine del giorno che poteva essere all'unanimità, ma che all'unanimità non fu.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, vorrei qualche minuto per chiarire. Qui non si tratta di chi ha presentato gli emendamenti, caro collega Borraccino. Noi abbiamo presentato gli emendamenti nei termini dettati e concordati. Qui si tratta di impedire che qualcuno presenti emendamenti all'ultimo minuto.

Ciò non toglie nulla all'esercizio della pratica democratica che lei ha richiamato. Se l'articolo 1 viene messo ai voti e viene bocciato, viene bocciato. Se viene approvato, viene approvato. L'emendamento oppressivo

che cosa cambia rispetto al voto? Se si vota l'emendamento soppressivo, è la stessissima cosa, caro collega Borraccino. Il problema è di procedura e di rispetto tra Conferenza dei Capigruppo, Presidente del Consiglio e ognuno di noi. In Consiglio siamo pari: non esiste una differenza tra consigliere di maggioranza e consigliere di minoranza o tra assessore e consigliere.

Noi saremo osservanti dell'esito del voto sull'articolo 1. Se l'Assemblea lo boccia, lo boccia. Se l'Assemblea lo approva, lo approva. Lo stesso vale per l'emendamento che sopprime l'articolo 1: se l'Assemblea lo approva, vuol dire che l'articolo 1 viene soppresso. Se, invece, lo boccia, vuol dire che l'articolo 1 resta in vigore.

È una questione di procedura, di correttezza e di rispetto reciproco.

MAZZARANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARANO. Poiché sono molto d'accordo con le cose dette dal collega Zullo, chiedo all'assessore Curcuruto, anche alla luce dell'inammissibilità dichiarata dell'emendamento, di chiarire la questione e di assumere un orientamento chiaro da parte del Governo sull'articolo 1, che ci accingiamo a votare.

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo non c'è più.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Entriamo nel merito dell'articolo 1. Prima di tutto, vorrei rispondere al consigliere Zullo, confermando integralmente quello che ho detto nell'ultimo Consiglio nell'introduzione della norma.

Ben ha ricostruito il consigliere Zullo gli eventi, cioè come si è addivenuti a questo disegno di legge. Fatto sta che oggi è 11 ottobre e che, quindi, approvare oggi l'articolo 1 pre-

vede una proroga che, in realtà, è una riapertura dei termini e ancora non riapre i termini, perché è ancora da trattare la materia con il Ministero dei beni culturali. Oggi questo articolo, ovvero la proroga a due anni, non è votabile. Veramente facciamo un danno ai Comuni.

Proprio io, che ho proposto l'anno scorso, nell'autunno scorso, la proroga, vi dico che quella proroga non è votabile. Comporta una riapertura dei termini che genererebbe solo confusione nelle interpretazioni e contenziosi a non finire. Non faremmo del bene alle Amministrazioni comunali, nella maniera più assoluta.

La proposta di ritiro come emendamento era inammissibile rispetto ai patti che sono stati stabiliti nella seduta precedente, ma certamente oggi l'articolo 1 non è votabile. Il Governo, quindi, voterà contro.

Rispondo brevemente alla consigliera Laricchia. Noi non abbiamo operato e previsto altri emendamenti. Ci siamo limitati a esaminare gli emendamenti proposti dai consiglieri. Seguiamo l'ordine del giorno in questo senso.

Per quanto riguarda la storia, il motivo per cui si era arrivati poi nel rispetto della mozione posta dal Consiglio e per cui non si era dato seguito a quella mozione, la risposta l'ha fornita il consigliere Borraccino: Noi a Sinistra si astenne. Quindi, era evidente che non ci fossero un atteggiamento e un approccio unanime da parte del Consiglio.

Il Presidente Emiliano, pertanto, non ritiene di portare avanti il provvedimento. Adesso è tutto intempestivo e votare l'articolo 1 sarebbe decisamente dannoso. Il Governo vota "no". Secondo i patti della riunione di maggioranza di Consiglio di due sedute fa, la maggioranza aveva stabilito di votare "no" all'articolo 1, ovvero di votare "no" rispetto alla proroga da un anno a due anni per l'entrata in vigore del PPTR.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Prendiamo atto, Presidente, che la maggioranza si era riunita due settimane fa e aveva deciso di votare “no”. Prendiamo atto che la Puglia è stata appesa a un’aspettativa, a una speranza inutile e vana. Siamo interpreti dei bisogni collettivi della Puglia e riteniamo che questo sia un danno, perché è ferma tutta l’edilizia.

Avete avuto un incontro con l’ANCE in cui si era assicurato a quelle persone e a quell’organismo un intervento capace di far riprendere l’economia in questo settore. Per noi è tutto chiaro: da tempo la maggioranza, nonostante presentasse, per mano di un suo componente, il collega Donato Pentassuglia, il provvedimento, aveva deciso di votare “no”. Questo per noi è già chiaro.

Noi, invece, voteremo “sì”. Questa è la nostra dichiarazione di voto.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, voglio dire in particolare al collega Zullo che noi non voteremo “no” perché abbiamo fatto una riunione di maggioranza e lì abbiamo deciso di votare “no”. Tanti consiglieri comunali, che qualche cosa di urbanistica la sanno, per disciplina sono tutti incolonnati a votare “no”. L’informazione l’ha fornita l’assessore della riunione di maggioranza, ma francamente penso di poter interpretare tutti i colleghi che non si incolonnano, ma discutono e hanno fatto una discussione.

Noi voteremo “no” per un motivo semplicissimo, che va detto. Noi voteremo “no” perché, allo stato, se votassimo “sì” e qualcuno alla fine chiedesse l’urgenza, naturalmente,

approvata l’urgenza con la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* e, con essa, l’entrata in vigore dalla pubblicazione, quell’adempimento, andando proprio di corsa, velocissimi, quella possibilità, quella finestra aperta sul tempo non dico che sarebbe già scaduta, ma sarebbe prossima alla scadenza. È un fatto matematico e la matematica è la scienza per eccellenza.

Poiché ci siamo posti di fronte se sia utile o inutile, siamo giunti alla conclusione che è inutile sia prorogarlo, sia non prorogarlo. Ne stiamo discutendo troppo tardi. Ve lo dice uno che nella scorsa legislatura, ovviamente, sostenne la teoria in base alla quale non era il caso di discostarsi dalla tempistica prevista dal Codice, ma bisognava rispettare la tempistica prevista dal Codice. Invece, si ritenne di accorciare la tempistica prevista dal Codice. Arriviamo a discutere tardi, molto tardi. La responsabilità per cui arriviamo a discutere tardi è materia ampia e vasta e ognuno si può legittimamente esercitare.

Quindi, è questo il motivo. Noi vogliamo evitare che il diritto sia bugiardo. Quell’articolo 1 diventa diritto bugiardo, emblema di diritto bugiardo. Stiamo provando tutti da inizio legislatura, sia noi, sia voi, a evitare petizioni di principio che servono a raccogliere un sentimento tecnico imprenditoriale legittimo e giusto, perché a noi la ricchezza non fa spavento. Noi combattiamo la povertà, non la ricchezza, nel rispetto naturalmente delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline. Tuttavia, un’approvazione del genere, come fanno bene i colleghi che hanno fatto i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, sarebbe emblema di diritto bugiardo.

Vi volevo, quindi, comunicare che votiamo per questo convincimento tecnico, non perché nella riunione di maggioranza ad alcuni di noi è stato detto così e noi tutti, come le pecore incolonnate, votiamo in quel modo.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Marmo,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Lacarra, Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	41
Hanno votato «sì»	12
Hanno votato «no»	29
Consiglieri astenuti	1

L'articolo non è approvato.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, vorrei segnalare all'Ufficio di Presidenza, ai consiglieri e alla Giunta che la bocciatura del primo articolo di una legge comporta la decadenza della legge. Non dovrebbe essere più possibile procedere.

PRESIDENTE. Approfondiamo subito. Questo mi sfugge. Verifichiamo subito.

MARMO. Questo fatto, Presidente, si inserisce nella grande confusione che il Governo regionale ha prodotto su questo argomento. Rispetto alla norma sono assolutamente asettico. Non sono né favorevole, né contrario. Ho un mio convincimento e ho votato come i consiglieri di minoranza hanno votato. Voi, però, avreste dovuto sapere che la bocciatura del primo articolo comporta la bocciatura di tutta la legge, comportando dei danni anche a noi, che siamo stati nei giorni scorsi presenti per predisporre gli emendamenti.

Il Governo ha avuto tutto il tempo di ragionare all'interno della maggioranza, di seguire i consigli che aveva fornito l'assessore Curcuruto, ossia che i tempi non si potevano più rispettare e che c'era un vizio su questa norma, che era la codecisione con il Governo centrale, con il Ministero.

Il Governo regionale a guida Emiliano, che peraltro è un magistrato e dovrebbe conoscere la legge e come funziona e, ancor di più, quale procedimento legislativo viene attuato in una Assemblea che vorrebbe essere seria, dovrebbe sapere quello che succede alla propria maggioranza, al proprio Consiglio, invece di stare continuamente in televisione e sui giornali, a fare comizi dappertutto, a Taranto, a destra e a sinistra, a dire cose che non c'entrano niente con le sue funzioni principali.

Forse è per questo debordamento di Emiliano che si crea anche la cultura dell'antire-

gionalismo in Italia. Ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro, seduto sulla propria sedia, a lavorare e a capire quello che succede quando viene fatta una proposta di legge, il percorso che ha e quello che succede nelle Commissioni (non le racconto per carità di Patria, a cui tengo molto, quello che sta succedendo in III Commissione), dove arrivano disegni di legge che il Governo non conosce e sono di natura esclusivamente tecnica.

È questo che oggi risalta agli occhi di tutti: l'assoluto sbandamento della maggioranza e del Governo regionale, anche se poi c'è qualcuno che interviene e dice di sostenere ciò che ha detto l'assessore. L'assessore, però, vi ha detto altro. Questa norma non doveva nascere e il primo articolo è determinante, è quello che decide sul proseguimento di questa legge.

Credo, quindi, che il problema esista. Se vuole, sospenda pure la riunione.

PRESIDENTE. Proprio così non è. Non è il classico articolo 1 che determina tutti gli altri articoli. È una norma *ad hoc* che modifica il comma 9 dell'articolo 2.

Comunque, lo verifichiamo.

Collega Amati, a me non sembra che sia la fattispecie dell'articolo che fa decadere gli altri.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, poiché ha citato la Cassazione, ricordo al collega Marmo che egli, invece, svolge il ruolo del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Stiamo scherzando. Poiché lui cita la Cassazione a proposito di me, io dico che ha appena parlato il tribunale speciale per la difesa dello Stato.

In realtà, non siamo in quella fattispecie, collega Marmo. A parte che non esiste alcuna norma regolamentare, per prassi, decade l'intera legge – l'ha appena detto il Presidente – quando l'articolo 1 ne individua le finalità e cioè stabilisce, per esempio, che, per realizzare la nuova sede del Consiglio regionale, si legifera in questo senso e poi all'articolo 2 si

dice come si svolge l'attività di realizzazione del Consiglio regionale.

Questo, invece, è un testo legislativo, come la Finanziaria, con oggetto eterogeneo. Sostanzialmente, così come ne abbiamo in tutte le legislature precedenti, e lei lo sa meglio di me, di leggi *omnibus* ce ne sono state sempre. Naturalmente, la bocciatura dell'articolo 1 non ha mai fatto decadere gli altri, per il semplice motivo che l'articolo 1 non era un articolo finalistico.

C'è, quindi, il concorso di queste due questioni, ossia l'assenza di norma regolamentare specifica su questo e la prassi, che naturalmente siamo disposti a riconoscere, e che, al cospetto di un testo legislativo con un unico oggetto, comporterebbe senza dubbio le conseguenze indicate dal collega Marmo. Così non è, però, in questo caso.

Quindi, per quanto ci riguarda, si può continuare l'esame della proposta di legge.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La questione, però, a me sembra chiara. Io non sono un giurista, ma il buonsenso lo dice.

ZULLO. Signor Presidente, vorrei proprio chiarire la questione.

Colleghi, dobbiamo leggere il titolo della legge, ossia "Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009. 'Norme per la pianificazione paesaggistica'".

Lei scrive un titolo in cui interviene sulla normativa paesaggistica, ma nella legge poi non c'è la normativa paesaggistica. Non fate ridere tutta Italia. Se vedo il titolo, mi aspetto che poi nella legge ci siano norme attinenti al titolo.

Presidente, quest'Assemblea, in un momento molto particolare, si fa solo ridere dietro. Penso che questo disegno di legge debba essere sospeso. Ormai non si va più avanti. Riformulatelo con l'esclusione dell'articolo 1

e procediamo nuovamente. Questo è l'iter corretto. Volete fare gli atti di forza perché siete maggioranza? Fateli.

PRESIDENTE. Penso di condividere l'interpretazione di una rapida consultazione con l'Ufficio di Presidenza e anche l'interpretazione del collega Amati. Infatti, l'articolo 1 non riassume il senso e le finalità dell'intera legge: si modifica l'articolo 2 di un'altra legge. All'articolo 2 c'è un'altra fattispecie di intervento.

Pertanto, l'articolo 1 non mette in discussione il resto degli articoli, che intervengono su materie specifiche. La legge non ha una sola finalità, collega Marmo. Si riferisce alla modifica degli articoli della legge n. 20, n. 11 e n. 5. Il titolo richiama esattamente tutti gli articoli e le materie che vengono modificate.

ZINNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINNI. Volevo solo ricordare che il nome della legge non è la legge. È fuori dalla legge e non ne implica i contenuti. Per fare un paragone, al di là della sua ironia, consigliere Marmo, il titolo di un provvedimento legislativo giuridico non ne determina il contenuto. Questa è una norma di interpretazione pacifica. Se anche chiamo il mio atto "compravendita" e poi dentro c'è una permuta, è la permuta che prevale, non la compravendita.

Quello che dice il collega Zullo conferma esattamente l'interpretazione del collega Amati. L'eterogeneità delle norme contenute significa che questo è un contenitore che non ha una finalità unica. Non c'è una sequenza logica e teleologica delle norme messe una in fila all'altra. Quindi, ognuna di queste norme o alcune di queste norme vanno lette separatamente, perché questa è la classica legge-contenitore.

Questa circostanza taglia ogni possibilità di dire che la decadenza del primo articolo fac-

cia venir meno l'articolato. Probabilmente la tecnica legislativa, la redazione della norma, può essere fatta meglio, ma questo non è un problema di sostanza. È un problema eventualmente di aggiustamento in fase di redazione finale della legge.

Dal punto di vista della sostanza la legge può andare avanti tranquillamente, perché ha in sé un insieme di modifiche, alcune temporali, altre di proroga, altre di dettaglio, che si tengono autonomamente l'una dall'altra. Non abbiamo alcun problema ad andare avanti su questa questione.

Le obiezioni che il collega Zullo avanza non sono per un atto di forza. Sono dovute al fatto che l'impianto normativo di questa legge è stato condiviso da molti in Commissione, anzi quasi da tutti. La venuta meno di un solo articolo, della quale, peraltro, il collega Amati ha spiegato molto doviziosamente il perché, credo non determini affatto la necessità di dover ritornare a ripensare a questa legge, che nei contenuti è stata largamente condivisa.

PRESIDENTE. Ho capito il senso della polemica. Le difficoltà si sono già appalesate ed evidenziate. Andiamo avanti con il buon senso politico.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'articolo 7 della l. r. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 20 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica) è così sostituito:

"1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal Capo IV del titolo I della Parte III e dal Capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazio-

ne di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della Provincia o Città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla Provincia o Città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del successivo comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità."

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 20 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica) sono così sostituiti:

"3. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 ad opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica, come segue:

a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del Titolo II, Capo V del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 3 della l. r. n. 34/2014, al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio;

b) ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all'articolo 32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Unioni di comuni), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio;

4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del D.Lgs n. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dal comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva Provincia o Città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 ad opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 20 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica) sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all'interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del citato comma 5.

6-ter. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui al comma 1. I procedimenti di sanatoria ordinaria o straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano in capo alla regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. L'entità della

sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 e dell'articolo 14 della legge regionale n. 4/2003."

È stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Marmo e Pentassuglia.

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. L'emendamento, sebbene sia sottoscritto da me e dal consigliere Pentassuglia, ci viene proposto dal Governo regionale e in parte sostituisce e modifica due commi dell'articolo 2 e in parte aggiunge, sostituendo il primo comma del mio emendamento, il n. 14. La questione è complicata in questo senso, ma è semplice da un punto di vista contenutistico.

Una possibilità sarebbe quella di spacchettare il subemendamento che contiene due emendamenti, uno al comma 1 e uno al comma 2. Poi c'è il subemendamento all'emendamento n. 14, che l'assessore consigliava di aggregare all'articolo 2. Questo va in sostituzione parziale di un mio emendamento a pag. 14.

PRESIDENTE. Colleghi, non credo che possiamo procedere in questo modo.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Non è esatto. Quello è un emendamento del consigliere Marmo, non della Giunta.

PRESIDENTE. Collega Marmo, l'emendamento che avete presentato non ho capito ancora dove appiccarlo. Mettetevi d'accordo e formulate una proposta in italiano.

Come avremmo bisogno che la riforma costituzionale sia scritta in italiano, scrivete in italiano.

MARMO. Vuol dire che lei vota "no"?

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il consigliere Marmo ha presentato l'emendamento n. 14, che riguardava nella sostanza la possibilità di delegare i due Enti parco nazionali per l'espressione dei pareri e delle autorizzazioni paesaggistiche, attribuendo loro sia le funzioni autorizzatorie, sia quelle sanzionatorie all'interno del loro territorio parchi, previa intesa dell'Ente con la Regione e con lo Stato.

Questo emendamento, così come formulato dal consigliere Marmo, pur essendo in linea con la volontà dei due parchi nazionali, che sono stati interpellati sull'argomento, e con Federparchi nazionale, non era conciliabile nella sua stesura, tant'è che l'emendamento n. 14, se vedete, non ha neanche un articolo di riferimento, non è un emendamento a niente, ed era comunque da individuare nella collocazione del disegno di legge.

Per di più, inseriva un elemento, che era la valutazione di incidenza dei Piani, che riguardava non la materia del paesaggio e dell'urbanistica, ma la materia dell'ambiente, ragion per cui avrebbe dovuto essere sottoposto anche al referto dei dirigenti specifici dell'Assessorato all'ambiente.

Volendo, comunque, rispettare la volontà dei due parchi nazionali, ci siamo limitati a contenere l'articolo su quello che già prevedeva il decreto legislativo n. 142/2004, in modo da contenerne e semplificarne il testo. Soprattutto abbiamo trovato come collocazione quella nell'ambito dell'articolo 2, che già prevedeva modifiche semplificative per le deleghe ai Comuni e agli Enti locali.

Quindi, da una parte l'articolo è stato semplificato e asciugato delle norme che riguardavano l'ambiente, che non erano proprie di questo decreto legislativo. Dall'altra, è stato collocato in coda all'articolo 2. Per renderlo compatibile con l'articolo 2, lo stesso è stato riorganizzato. Non si tratta, quindi, di un

emendamento nuovo, ma della riarticolazione dell'emendamento n. 14 proposto dal consigliere Marmo.

Avremmo potuto semplicemente, come da referto, bocciare l'emendamento così com'era. Così com'era, l'emendamento n. 14, oltre a non essere collocato, non era neppure approvabile, perché in contrasto con le norme nazionali. Lo dico per chiarezza.

Adesso possiamo discuterne nell'ordine che riteniamo.

PRESIDENTE. Assessore Curcuruto, per lei può darsi che sia tutto chiaro, ma qui noi votiamo un articolo, non una relazione. Vi sto chiedendo sommessamente di tradurre questi vostri pensieri in un testo scritto, comprensibile per l'Assemblea, in modo tale da poterlo votare e incardinare in maniera legittima dentro l'articolo 2.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Quando parliamo, signor Presidente e signor assessore, del rapporto e della relazione che ci devono essere tra Governo e Consiglio regionale, sono del tutto rispettoso. Lei mi ha sottoposto l'emendamento riassuntivo ed io, pur di concludere una vicenda, le ho detto "sì".

Ho addirittura firmato l'emendamento riassuntivo che mi ha proposto.

Quell'emendamento, obiettivamente – lo dico anch'io, che l'ho firmato – è scritto male, perché in due parti interviene a modifica di due commi dell'articolo 2 e nell'altra parte riassume il mio emendamento n. 14 e lo aggrega all'articolo 2.

Le suggerisco di non dire mai in Consiglio regionale che i dirigenti hanno affermato che quell'articolo è in contrasto con la legge nazionale, perché lei sa meglio di me innanzitutto che quello che pensano i dirigenti dei settori è inconfidente con il potere legislativo di

quest'Aula. I dirigenti del suo settore possono consigliare a lei una determinata posizione, ma non possono imporla a noi.

In secondo luogo, il commento fatto dal suo dirigente è assolutamente inesatto, come le ho dimostrato poco fa. Sulla stessa norma lei mi ha detto che ha modificato la mia in sintonia con quella della Regione Veneto e io le ho detto che andava bene. La vicenda che ha riguardato questa stessa norma e la Regione Veneto è stata che quella norma è stata impugnata dal Governo nazionale, il quale ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale.

Questo dimostra, Presidente Loizzo, che non è vero che sono sempre le Regioni a fare ricorso contro gli atti del Governo. È anche il Governo a intralciare il lavoro delle Regioni. Il Governo nazionale è stato sconfitto alla Corte Costituzionale. La sentenza della Corte Costituzionale ha semplicemente detto che le Regioni, i parchi nazionali, che sono sovraordinati a Regioni e Comuni, e gli organi dello Stato, quali il MiBAC, possono tranquillamente concordare procedure più agevoli nei confronti dei cittadini, non tortuose come quelle delle VIA, cui l'Assessorato all'ambiente è contrario perché deve trattenere a sé, per un anno o due anni, i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale.

La mia norma, quindi, era scritta bene ed era in sintonia con questi esiti di sentenze della Corte costituzionale. Chi ha voluto trasportare quell'articolo al 2 è stato il Governo regionale. Io mi sono adeguato solo per mera collaborazione, per non essere astioso e per non creare problemi.

Probabilmente quell'emendamento, Presidente, avrebbe dovuto essere suddiviso in tre emendamenti: due emendamenti al testo dell'articolo 2, comma 1 e comma 2, e un emendamento aggiuntivo, che avrebbe fatto decadere il mio a pag. 14.

Desidero che il secondo comma dell'emendamento n. 14 sopravviva, perché riguarda il fatto che la Valutazione di impatto ambientale sia pure essa assegnata ai parchi, per un sem-

plice motivo. Cito, per esempio, il Parco dell'Alta Murgia, non conoscendo quello del Gargano. La Valutazione di impatto ambientale che potrà esprimere il parco non può che essere rispettosa delle norme nazionali, delle norme regionali, del PPTR della Regione già approvato e del Piano del parco che la Regione ha approvato. Quindi, non vedo alcuna contrarietà.

Se l'assessore non vuole continuare su quella strada, o spacchettiamo l'emendamento in tre emendamenti, oppure il mio emendamento n. 14 rivive per conto suo e mantiene i due commi. Al massimo, la modifica proposta dall'assessore diventa subemendamento modificativo del n. 14 e rimane come articolo a sé stante.

Come vede, Presidente, c'è da lavorare sull'articolo 2 o sull'articolo aggiuntivo.

LARICCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, credo che, più che un favore al consigliere Marmo, questo sia stato un tentativo di presentare un emendamento fuori tempo massimo, cercando disperatamente di agganciarlo all'emendamento n. 14 con un subemendamento, ma creando, in realtà, una confusione pazzesca. Poi dovremo saltare l'articolo 2 e ritornarci quando affronteremo l'emendamento n. 14.

La nostra richiesta è semplicissima: se potete far passare questa questione che nel merito vi appassiona tanto con la forma del subemendamento, fatelo; se, invece, non è possibile, piuttosto che ricorrere a questi raggiri della procedura o degli accordi presi, rinunciate.

Anche a noi sarebbe piaciuto votare a favore, per esempio, dell'articolo 1 e mettere in difficoltà la maggioranza. Abbiamo visto che il consigliere Amati cercava di prendere tempo affinché arrivassero le persone. Abbiamo evitato di farlo, però, per coerenza. Ci concentriamo sempre nel merito dell'articolo 1.

Ci sarebbe piaciuto anche incalzare, come opposizione, la questione per cui, decaduto l'articolo 1, decade tutta la legge, ma, per coerenza, visto che anche noi non abbiamo trovato, effettivamente, riferimenti procedurali che dessero ragione a questa tesi, abbiamo rinunciato. Questo sforzo nella direzione della coerenza, ossia di evitare il raggiri degli accordi presi, vi chiediamo di farlo anche voi.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, il Gruppo del PD, fedelmente a quanto detto accogliendo le sollecitazioni del collega Zullo e della collega Laricchia all'inizio di questo Consiglio regionale, ritiene che questo subemendamento, almeno così configurato, sia inammissibile, così come il Presidente del Consiglio, peraltro, con la sua dolcezza ha fatto intuire, anche quando chiedeva all'assessore di fornire spiegazioni.

Oggettivamente, non si aggancia né per avventura, né per inciampo all'emendamento n. 14, peraltro determinando – come è stato detto opportunamente – una serie di problemi di carattere formale.

Al di là del merito, può essere la cosa più bella del mondo, e noi non ne dubitiamo. Anzi, pensiamo che sia l'aspetto caratterizzante di questa legge, che abbiamo dimenticato. Poiché esistono delle regole che ci siamo dati e che non possiamo rimangiarci, perché ci sforziamo di essere lineari, quello che è stato detto in termini procedurali, allo stato, secondo noi – rivolgiamo in questo senso istanza all'Ufficio di Presidenza – è inammissibile.

Se i colleghi riescono, però, nell'ambito del trattamento riservato ai subemendamenti, che non è un trattamento ampio e assoggettabile alla sperimentazione – secondo noi, è improbabile, ma è un giudizio prognostico che non vale niente –, nello schema del subemendamento, a inserire i concetti che vogliono in-

serire con questo subemendamento, poi passiamo a valutare il merito. Allo stato, fedeli a ciò che ci siamo detti in avvio di questo Consiglio regionale, l'emendamento ci pare inammissibile.

Dopodiché, ricordo alla collega Laricchia che anche parlare e dire qualcosa per far entrare i colleghi è arte nobile e antichissima dei Parlamenti democratici. L'importante è riuscire a dire qualcosa, altrimenti capita come capitò a quello che stava parlando e a cui Pajetta, uscendo dall'Aula, disse: «Quando hai finito, spegni la luce». La cosa importante è dire qualcosa di interessante facendo il passatempo.

PRESIDENTE. A questo punto, avendo anche interpretato l'opinione del firmatario, penso che rimanga in vita l'emendamento aggiuntivo al n. 14. Pertanto, all'articolo 2 non ci sono emendamenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano,
Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,

Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	34
Hanno votato «no»	5

L'articolo è approvato.

art. 3

Modifiche all'articolo 8

della l. r. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Alla fine della lettera a) comma 1, articolo 8 della l. r. 20/2009, sono aggiunte le seguenti parole “, del parere *ex* articolo 32 della legge 47/1985, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139;”

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l. r. n. 20/2009, è così sostituito:

“2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale

priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.”

È stato presentato un emendamento (n. 2), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «Sostituire il 1° comma dell’art. 3 del PDL con il seguente: “1. Al comma 1, articolo 8 della L.R 20/2009 è aggiunta la seguente lettera: ‘c) di rilascio del parere ex art. 32 della L. 47/1985’”».

L’emendamento, tuttavia, decade stante l’assenza del proponente.

È stato presentato un emendamento (n. 3), a firma dei consiglieri Casili, Galante e Bozzetti, del quale do lettura: «Alla fine del comma 3 dell’articolo 3 aggiungere “I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’ente delegato”».

TREVISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI. Signor Presidente, sostanzialmente si tratta di una proposta di emendamento per evitare che gli incarichi ricoperti all’interno dell’Ente, in linea con quanto già previsto da alcuni regolamenti comunali, siano incompatibili e che, quindi, non ci sia la possibilità di fare il doppio incarico, sostanzialmente.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento n. 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Laricchia, Leo, Liviano D’Arcangelo,
Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Piemontese, Picicchio,
Romano,
Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

De Leonardis,
Franzoso.

Si sono astenuti i consiglieri:

Amati,
Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	33
Hanno votato «no»	2
Consiglieri astenuti	2

L’emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 4), a firma del consigliere Amati, del quale do lettura: «All’art. 3 “Modifiche all’articolo 8 della l. r. 7 ottobre 2009, n. 20” è aggiunto il comma 4:

All'art. 8, decimo comma della l.r. n. 20/2009 dopo le parole 'nuovo organo' è aggiunta la seguente frase: «e comunque non oltre il termine perentorio di 30 giorni.»

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il chiarimento, in effetti, è opportuno, perché bisogna porre un limite alla transitorietà e alla proroga delle Commissioni paesaggio. Segnalo, però, l'estrema difficoltà nei 30 giorni, perché questo significa che poi tutte le procedure di autorizzazioni paesaggistiche ripasserebbero, in assenza di Commissione delegata e di Ente delegato, alla Regione. Questo potrebbe comportare un ulteriore appesantimento dei procedimenti.

In conclusione, o si specifica ulteriormente l'obbligo, che già in realtà esiste, della nomina di un commissario *ad acta*, il cui pagamento è, ovviamente, a carico del Comune, o si specifica qualcosa in merito, oppure è molto generico anche dire "30 giorni".

Chiedo al consigliere Amati se abbiamo la possibilità di specificare ulteriormente.

AMATI, *relatore*. Va bene, assessore, specifico. Si tratta di aggiungere: "trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, con oneri a carico del Comune inadempiente".

PRESIDENTE. Dopo 30 giorni si prosegue in questo modo.

CAROPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROPPO. Signor Presidente, sono preoccupato dell'andamento dei lavori. La legge è già complicata. Non lo diciamo, ma è un *omnibus* urbanistico che va su una serie di norme urbanistiche e anche paesaggistiche, in alcuni casi.

Abbiamo questa serie di emendamenti. Tra

l'altro, c'è uno sforzo che chiedo a tutti di fare. Gli emendamenti sono arrivati a chiusura del lavoro già fatto in Commissione. Molti di questi emendamenti, quindi, non hanno avuto la possibilità di avere il conforto delle audizioni. Prendo l'emendamento che è stato approvato in precedenza. Credo che sarebbe stato utile audire anche delle situazioni specifiche tanto i Comuni, quanto gli ordini professionali.

Chiedo a tutti noi, se dobbiamo provare a portare in porto il provvedimento, di fare un esame su alcuni emendamenti. Non parlo dell'emendamento specifico del collega Amati. Sto vedendo, però, che l'andazzo è quello. Poiché il testo, lo ripeto, è complicato, proviamo a limitarci a una serie di emendamenti, con la cortesia che vengano spiegati e chiariti, perché ognuno di noi rischia di trovarsi nella difficoltà dell'espressione del voto e soprattutto, come solitamente accade negli *omnibus*, rischiamo di creare più danni che benefici con l'approvazione finale del testo.

Era questo il senso del mio intervento, un richiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Come sa il collega Caroppo e come mi hanno spiegato, data la mia assenza, i consiglieri hanno questi emendamenti referutati da una settimana, non da questa mattina. Quindi, non mi pare che stiamo stravolgendo granché. Pertanto, penso che possiamo procedere. Almeno fino a questo momento non vedo stravolgimenti di un testo di legge.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Scusate, avete visto che stiamo votando favorevolmente, ragion per cui il mio è un intervento costruttivo. Si vuole assumere che, se i Comuni nei 30 giorni non rinnovano le Commissioni paesaggistiche, si nomina un commissario *ad acta* con oneri di spesa a carico del Comune. L'assessore dice che i 30

giorni sono un tempo non proprio utile per queste procedure, ed è così, perché a trovare queste figure professionali si fa fatica. C'è poi il discorso delle incompatibilità e via discorrendo.

Perché i 30 giorni non si portano a 60? Capisco tutto, ma occorre un po' di ragionevolezza. Mettere "onere a carico dei Comuni" è semplice, ma poi chi paga? Date allora almeno 60 giorni.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Voglio specificare che questo intervento emendativo è a favore di chi fa le cose. È a favore degli imprenditori che presentano le istanze e che vogliono, ovviamente, certezza.

Le Commissioni locali per il paesaggio, quando sono scadute, rispondono ai Comuni. Vedo il collega Ventola, ma noi siamo scaduti e ne dobbiamo nominare un'altra. Se mi mettono di nuovo, allora magari lavoro, ma, poiché non so se mi mettono di nuovo, comincia un grande mercato. Chi si ritrova in balia delle onde, così, sono gli imprenditori. Questo emendamento viene collocato in questo modo.

Tra l'altro, gli oneri sono sempre a carico dei Comuni, perché anche la Commissione locale per il paesaggio è con oneri a carico dei Comuni. Abbiamo soltanto detto che il commissario *ad acta* nominato dalla Regione è con oneri dei Comuni. Non cambia nulla, anzi, risparmiano, perché in questo caso ne devono pagare uno, mentre, nell'altro caso, ne devono pagare almeno tre.

Tuttavia, poiché non mi posso impiccare su 30 o 60 giorni, ne concedo anche 60. Sono d'accordo, va bene. Voglio precisare, però, che i 30 giorni servivano a sbrigarsi, con riferimento a chi presenta istanze, non alla comodità dei dirigenti e delle burocrazie comunali. Lo voglio specificare affinché il senso di que-

sto emendamento sia chiaro: era contro le burocrazie che si adagiano. Dopodiché, non va bene 30? Facciamo 60. Non ho alcuna difficoltà ad accettare il suggerimento.

PRESIDENTE. Si intende dunque presentato un primo subemendamento a firma del consigliere Amati che porta i giorni da 30 a 60.

È stato presentato un altro subemendamento: «Aggiungere, dopo "60 giorni", che "l'eventuale nomina di un Commissario *ad acta* è con oneri a carico del Comune inadempiente"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento n. 1 a firma del consigliere Amati.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Cera, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisticchio,
Romano,
Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Caroppo, Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,

Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	7

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento n. 2 a firma del consigliere Amati.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Franzoso,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo,
Damascelli,

Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	25
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	3

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento, così come subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	32
Hanno votato «no»	6

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	31
Hanno votato «no»	7

L'articolo è approvato.

art. 4

Modifiche all'art. 10

della l. r. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l. r. n. 20/2009 è così sostituito:

“2. È altresì delegato ai comuni il rilascio del parere *ex* articolo 32 della legge 47/1985.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,

Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	33
Hanno votato «no»	6

L'articolo è approvato.

art. 5

*Modifiche all'articolo 12
della l. r. 27 luglio 2001, n. 20 (Norme
generali di governo e uso del territorio)*

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l. r. n. 20/2001 la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all'articolo 51 della l. r. n. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della l. r. n. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.”

2. Dopo il comma 3, all'articolo 12 sono introdotti i seguenti commi:

“*3-bis*) La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:

a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;

b) le modifiche obbligatorie delle perime-

trazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall'adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;

c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l'eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell'amministrazione.

3-ter) Le deliberazioni motivate del Consiglio Comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma *3-bis*, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall'articolo 24.”

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «Inserire al termine del riformulato art. 12, co. 3, lett. *e-bis* della L.R. 20/2001 (ex art. 5, co. 1 della PDL) le seguenti parole: “Purché sia comunque assicurata l'organicità degli interventi nei comparti frazionati”».

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento si intende decaduto.

È stato presentato un emendamento (n. 6), a firma del consigliere Ventola, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'articolo 5 della presente proposta di legge, dopo la parole: “per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell'amministrazione” sono aggiunte le parole: “d) la previsione della riduzione della distanza dai fabbricati prospicienti ad H/2 (dove H è l'altezza del fabbricato erigendo), in deroga ai 10 metri prescritti dal DM 1444/1968, così come previsto dall'art. Art. *2-bis* DPR 380/01;

e) la previsione della riduzione della distanza dai fabbricati prospicienti negli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostitu-

zione edilizia nei seguenti termini: “Limitatamente a interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Ventola. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, ho letto anche il referto tecnico. L’articolo 2-bis del DPR n. 280/2001 stabilisce, testualmente, che si possono derogare le norme previste dal DM n. 1444 nell’ambito della definizione degli strumenti urbanistici, e poi il seguito.

Sto proponendo una deroga, anche alla luce di altri emendamenti che sono stati presentati, perché questo effettivamente consentirebbe, nel caso in cui dovessimo trovarci con due immobili che sono già oggi a una distanza legittima l’uno dall’altro inferiore ai 10 metri, la possibilità che si possa utilizzare il Piano Casa non consumando ulteriore suolo, ma potendo andare in elevazione.

Penso che sia un’ottica positiva, perché non solo consentirebbe di utilizzare effettivamente il Piano Casa, ma, per assurdo – in questo caso, positivamente –, di farlo con meno utilizzo del suolo, andando in sopraelevazione.

Aggiungo che ci sono emendamenti che addirittura prevedono la possibilità di realizzare dei lotti non immediatamente collegati all’edificio esistente attraverso artifici o strutture che li mettono in una sorta di raccordo funzionale. Così viene detto tecnicamente.

Premesso che anche su quello sono favorevole, questo ci mette nelle condizioni – immaginate tutti i nostri centri storici – di poter essere effettivamente operativi e, quindi, di dare un margine di attività e di lavoro in una fase in cui sappiamo tutti come sta l’edilizia.

Non parliamo di nuove edificazioni, di alloggi, di nuovi appartamenti, di nuove lottiz-

zazioni, ma di zone all’interno delle quali, come, per esempio, nei centri storici, si può fare la ristrutturazione e usufruire del Piano casa andando in elevazione e non estendendosi la propria area.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Qui il referto è già contrario, ma, a prescindere dal fatto che sia contrario il referto del dirigente, siamo in contrasto con le prescrizioni del decreto n. 1.444/68 in merito alle distanze, argomento su cui c’è fortissima giurisprudenza contraria.

Per di più, lo stesso DM n. 1444 consente le deroghe in questo senso solo nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi. È una verifica che deve essere fatta solo negli strumenti urbanistici, così come dice la norma.

A mio avviso, l’emendamento, così come proposto, è da rigettare.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, con l’intento del collega Ventola siamo d’accordo, solo che in effetti dobbiamo osservare che presenta problemi di coordinamento con il Testo unico dell’edilizia. La deroga viene consentita soltanto al cospetto della strumentazione urbanistica. Questo è un dato oggettivo. L’intento che il collega Ventola vuole raggiungere è meritevole di tutela, apprezzamento e perseguimento, ma, allo stato, non saprei come si possa trasformare il testo per raggiungere quelle finalità.

Siamo costretti a votare contro, restando così il testo, per via di quell’impedimento, ma oggettivamente l’emendamento pone una questione – lo dico anche all’assessore – meritevole di tutela e apprezzamento. Se non dovesse risolversi stamattina attraverso qualche

iniziativa che eventualmente il collega Ventola dovesse avere nella penna o nella mente, gli chiedo di ritirarlo e di riproporlo alla prossima occasione in cui ci sarà un testo che abbia compatibilità con gli argomenti urbanistici oppure con la presentazione di una proposta di legge autonoma.

Questo è argomento sensibile, che riguarda in particolare i centri storici, sui quali noi sin d'ora manifestiamo il nostro parere favorevole con riferimento alle finalità da raggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Ho chiesto di intervenire perché effettivamente l'emendamento segnala una necessità ben nota. La sostituzione edilizia, che è da incoraggiare sotto il profilo anche della sicurezza dei fabbricati, per avere un rinnovo del patrimonio edilizio anche privato, ha bisogno di norme di questo genere. Tuttavia, non è possibile inserirle in una norma *spot* come questa.

Sul tema della rigenerazione urbana stiamo lavorando a una revisione della norma. È chiaro che, per incentivare le sostituzioni nella rigenerazione urbana, avremo bisogno anche di derogare alle distanze, mantenendo l'assetto attuale dei fabbricati e i rapporti con i terzi per la parte preesistente, mantenendo la distanza solo per la parte di nuova edificazione. Probabilmente, bisognerà anche mettere mano ad altri argomenti, come già prevede la norma, di deroga rispetto agli stessi standard urbanistici.

Questi, però, sono argomenti più complessi, che vanno affrontati con una norma organica e non con una norma come il disegno di legge di oggi, che è di limatura e non di riscrittura di leggi.

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, l'intervento dell'assessore centra esattamente l'obiettivo di questo emendamento: in questo modo si consentirebbe la sostituzione e la ristrutturazione con distanze preesistenti. Nessuno sta dicendo altro.

Mi rendo conto che questo andrebbe derogato all'interno dello strumento urbanistico, ma, così come è stato sul primo emendamento, sapendo che si sta rivisitando la questione della rigenerazione urbana, mi auguro che possa essere preso in considerazione, altrimenti sarà impossibile intervenire, soprattutto nelle parti più storiche delle nostre città.

Per questa ragione ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento (n. 7), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «Nel co. 3-bis, introdotto dal co. 2 dell'art. 5 del PDL, dopo il co. 3 dell'art. 12 della L.R. 20/2001 eliminare la lett. b)».

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento si intende decaduto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 5.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,

Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	29
Hanno votato «no»	5

L'articolo è approvato.

art. 6

Modifiche all'articolo 14 della l. r. 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l. r. n. 11/2001 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l'autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal Capo IV del titolo I della Parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 e dal vigente Piano Paesaggistico.”

2. Al comma 7 dell'articolo 14 della lettera c) sono soppresse le seguenti parole: “compreso il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all'articolo 507 delle medesime NTA.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 6.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	30
Hanno votato «no»	4

L'articolo è approvato.

art. 7

Proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi della l. r. 20 agosto 1974, n. 31, per la formazione di strumenti urbanistici comunali ovvero per gli adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di due anni.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 31/1974 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici) le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	25
Hanno votato «no»	5

L'articolo è approvato.

art. 8

Modifiche all'articolo 3 comma 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 14/2009, dopo le parole "decreto del Ministro dei Lavori pubblici 1444/68." sono aggiunte le seguenti:

"Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della l. r. n. 24/2015, nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste."

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma dei consiglieri Pentassuglia e Turco, del quale do lettura: «Alla lettera b del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "contiguità fisica", sono aggiunte le seguenti: "anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il testo recita: "anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento". Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	4

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 9), a firma dei consiglieri Pentassuglia e Turco, del quale do lettura: «Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3, dopo le parole ‘legge 6 agosto 1967, n. 765)’ sono aggiunte le seguenti: ‘ove l'ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collo-

carsi sullo stesso lotto dell'edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci metri da quest'ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 9.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Damascelli,
Gatta,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
----------------------	----

Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	28
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

È stata presentata una proposta di emendamento (n. 9-ter), a firma del consigliere Campo, del quale do lettura: «Si propone di aggiungere la lettera d) al comma 1 dell'art. 3 dal seguente preciso tenore: “Negli edifici plurifamiliari l'incremento volumetrico è attribuito alle unità immobiliari che hanno spazi pertinenziali tali da offrire la concreta possibilità di effettuare l'ampliamento.”».

Stante l'assenza del proponente, la proposta di emendamento si intende decaduta.

È stato presentato un emendamento (n. 10) a firma del consigliere Perrini, del quale do lettura: «Dopo le parole “strumenti urbanistici” aggiungere: “è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti all'interno del centro abitato».

Collega Perrini, non riusciamo a capire dove si collega l'emendamento.

PERRINI. Si riferisce alla legge n. 14/2009.

PRESIDENTE. È una modifica alla legge n. 14. Diventa un emendamento aggiuntivo all'articolo 8.

PERRINI. Sì. Infatti, è scritto “emendamento aggiuntivo all'articolo 8”.

PRESIDENTE. Sì, ma il testo si riferisce al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 14. È un po' complicato.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il parere è favorevole, ma bisogna vedere dove si inserisce. Va in coda all'articolo, ma non si capisce dove.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 8, che chiede una modifica al comma 3 dell'articolo 4.

[*interruzione audio*]

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, mi pare di capire che il collega Perrini voglia introdurre, dopo le parole “strumenti urbanistici” della legge n. 14/2009, l'assenso al mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti.

Quindi, l'articolo verrebbe scritto così: «Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime». Verrebbe scritto così, a seguito dell'intervento emendativo del collega Perrini: «Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici». È oggettivamente così. Dopo il punto e virgola: «È consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti all'interno del centro abitato».

Questo è il problema. “Centro abitato” che cosa significa? Significa “centro storico”? Il concetto di “centro abitato”, dal punto di vista urbanistico, ha una difficile determinazione.

Il vero problema non è il concetto che si vuole introdurre. Il concetto che si vuole introdurre mi sembra anche assistito da ragionevolezza. Non si capisce che significa “all'interno del centro abitato”. A quale zona si riferisce? A, B, C, D?

Capisco il punto, ma da un punto di vista tecnico dobbiamo dire che cosa intendiamo per “centro abitato”. Con riguardo alla perimetrazione, che io sappia, negli strumenti urbanistici esiste la perimetrazione del centro storico e poi esistono le aree B, quelle D e via elencando. Esistono diverse zonizzazioni. Un

perimetro del concetto di centro abitato in urbanistica è abbastanza complicato determinarlo, tant'è che si agisce per zonizzazioni.

Rispetto al concetto non abbiamo particolari difficoltà a interpretare il senso, ma c'è bisogno di specificare di che cosa trattasi e dove incide. Si può anche dire che incide ovunque. In tal caso, se si elimina la specificazione "all'interno del centro abitato", ne parliamo.

Anche l'incidenza "ovunque" significherebbe che le ricostruzioni, che devono essere realizzate nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici, consentono il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti esistenti.

Questa è una scelta pianificatoria. Noi la determiniamo a mezzo della legge, va bene, ma il problema è comprendere a quale tipo di zona questi si riferiscono.

ZINNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINNI. Signor Presidente, intervengo sostanzialmente per ribadire quello che ha detto il collega Amati. O si fa riferimento alle zone omogenee, quindi alla A e alla B (le C e le D sono zone di espansione e hanno bisogno di strumenti di attuazione e, quindi, non è possibile che vi si faccia riferimento), o si toglie proprio il concetto "all'interno del centro abitato", o si toglie, ancora meglio, l'emendamento perché, secondo me, è una forzatura.

Mi vedo costretto a essere d'accordo con il collega Marmo sulla pianificazione... Devo farla sempre questa parte, collega. Penso che forse l'emendamento abbia bisogno di essere calibrato meglio in un contesto diverso da questo, di leggi su cui stiamo agendo in maniera puntuale. Chiederei al collega Perrini se fosse possibile ritirare questo emendamento.

[*interruzione audio*]

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. La situazione, sostanzialmente, è quella paventata con l'emendamento Ventola. È chiaro che si sente questa esigenza, ma è anche vero che c'è bisogno della pianificazione urbanistica come atto presupposto. Forse, avendo comunque espresso parere contrario all'emendamento Ventola, per coerenza, è il caso di esprimere lo stesso parere contrario.

Consideriamo che, nel momento in cui parliamo del mantenimento non tanto dei distacchi nel rapporto privatistico, ma degli arretramenti, ossia arretramenti dei fabbricati e allineamenti dei manufatti preesistenti, questa potrebbe essere una pregiudiziale in caso di demolizione e di ricostruzione per chiedere un arretramento che può consentire un allargamento stradale, secondo le nuove norme di Piano. Effettivamente, è il caso di rifarsi sempre alla pianificazione urbanistica.

Consigliere Perrini, forse è il caso di allinearsi a quello che abbiamo già detto al consigliere Ventola.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Francamente, colleghi, resto basito da questo tipo di comportamento. Siamo all'interno di un intervento di demolizione e ricostruzione. Non può andare avanti così, perché ci deve essere a monte una pianificazione. Resto veramente basito.

Nell'ambito di un miglioramento del patrimonio edilizio esistente abbiamo una necessità dei cittadini di ricostruire nello stesso modo quello che c'è, rispettando le altezze e i distacchi e si dice: «No, dobbiamo aspettare che ci sia una pianificazione a monte».

Parliamoci chiaro. Se non c'è la voglia di esaminare approfonditamente le istanze che

provengono, tramite i consiglieri di opposizione, che sono istanze legittime di cittadini che si trovano in queste condizioni, ce lo dite e non presentiamo né emendamenti, né niente e diciamo a chi ci viene a rappresentare i bisogni che i bisogni non vanno rappresentati a quelli dell'opposizione, ma a quelli della maggioranza. Ditecelo.

Vedo un referto tecnico che recita: «Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria». A cos'altro deve essere conforme? Alla volontà politica. Scusate, ma questo è qualcosa che lede il rapporto tra la maggioranza e l'opposizione. Del resto, l'opposizione ha presentato solo un emendamento!

PERRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRINI. Essendo una persona che collabora quando si tratta di collaborare, di questo emendamento ho parlato con l'assessore all'urbanistica e con il Presidente di Commissione Pentassuglia e mi sembra strano l'intervento del collega Zinni, perché qui stiamo collaborando a fare questa legge e, caro assessore, insieme abbiamo detto che l'emendamento del collega Ventola non andava bene e bisognava calibrarlo diversamente.

Io l'ho calibrato diversamente con lei e con il collega Pentassuglia. Non mi piace questo fatto adesso che ci stiamo un po' incartando. È una cosa così normale che ci siano dei fabbricati. Capisco che non può essere un fabbricato in campagna. Ecco perché abbiamo messo nel centro urbano, è chiaro? Nel centro urbano ci sono tanti immobili vecchi e abbandonati su cui non possono mettere le mani gli imprenditori perché ci sono delle problematiche urbanistiche e delle problematiche in cui può incorrere l'imprenditore.

Ebbene, per recuperare quell'immobile si offre la possibilità di demolirlo tutto e di ricostruirlo così come sta. Non abbiamo chiesto la

volumetria e altre cose in più. Insieme siamo stati su questa linea. Siamo stati un paio di ore insieme al collega Pentassuglia e lei e l'abbiamo condivisa, come abbiamo condiviso altre cose.

Adesso mi sembra strano che su una questione molto semplice ci stiamo incartando. Io lo metterò al voto, poi vedremo le conseguenze. Vuol dire che da oggi in avanti non collaborerò più, perché qui "collaborare" è una parola che non va bene. Questo emendamento l'abbiamo fatto insieme.

ZULLO. Finalmente ha capito che non possiamo collaborare.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, scusandomi per non essere riuscito a fornire un contributo sui lavori precedenti e prendendo atto delle opinioni espresse anche dai banchi del Governo, inviterei a valutare con attenzione questo emendamento, perché obiettivamente, senza che sia un giudizio di valore, ha un contenuto minimale, nel senso di quasi ovvio.

Qui stiamo parlando di interventi di demolizione e ricostruzione, non di interventi di ampliamento. Si interviene, quindi, su un patrimonio già esistente e semplicemente si consente – è una misura derogatoria, come tutta la legge è una misura derogatoria – di mantenere, rispetto al preesistente, gli stessi distacchi e allineamenti. Dunque, valterei positivamente questo emendamento.

Aggiungo che non è opportuno e non è nemmeno puntuale il parallelo con l'emendamento – mi dispiace, lo ripeto, non essere stato presente alla precedente discussione – presentato dal collega Ventola, perché la natura e il contenuto dell'emendamento precedente erano completamente diversi. Esso introduceva un parametro di calcolo di distanze e di allineamenti rispetto alla sede stradale – penso

che l'emendamento si riferisca a quello – con un parametro davvero eccezionale, ulteriormente eccezionale.

Mi riferisco al parametro “h/2”, cioè alla metà dell'altezza dell'erigendo edificio, che avrebbe potuto comportare davvero delle pesanti conseguenze se l'edificio prospiciente, frontista, fosse di un'altezza di gran lunga superiore. Avremmo legittimato sostanzialmente la realizzazione di manufatti in ombra rispetto al preesistente.

Qui, invece, l'emendamento si limita a prendere atto dell'esistente e a consentire la demolizione e la ricostruzione rispetto a un impianto esistente, mantenendo gli stessi allineamenti.

Chiederei, quindi, a tutta l'Aula di valutare con una maggiore predisposizione questo emendamento, che non fa altro che confermare l'esistente. Pensiamo ai centri abitati, al tessuto edilizio consolidato, dove effettivamente immaginare di imporre, in sede di ricostruzione, allineamenti diversi o distacchi maggiori, magari per un intervento pianificatorio diverso, sarebbe assurdo e significherebbe, sostanzialmente, in molti casi, precludere lo stesso intervento di demolizione e ricostruzione.

BLASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Spendo pochi istanti solo per ribadire un fatto. Ho deciso di intervenire dopo aver ascoltato l'intervento del collega Zullo. Non si tratta di non voler recepire il contributo dell'opposizione, tutt'altro: per tutta la mattina il Consiglio è stato impegnato fortemente in questa interlocuzione.

Il tema, per quello che mi riguarda, è semplicemente uno, ma devono essere i tecnici a dirmelo.

C'è il referto e io mi fido. Ci sono anche persone competenti nel settore, come il collega Zinni, e prima ancora il collega Fabiano

Amati, che hanno posto un problema di lessico, di dicitura.

Se quella dicitura “centro abitato” è tecnicamente chiara, come sembra voler dire il referto, per quello che mi riguarda *nulla quaestio* sull'emendamento del collega. Se, però, occorre precisarla, per evitare di innescare meccanismi di interpretazione e quindi cose poco chiare all'interno degli uffici tecnici comunali (la ricaduta sarà lì), allora è bene discuterne cinque minuti di più e trovare una soluzione, piuttosto che innescare un meccanismo di grandissima confusione, che rischia di produrre dei danni.

Sul senso siamo tutti d'accordo. Il tema per me è: quella dicitura, tecnicamente, come sembra voler dire il referto tecnico, è corretta? “Centro abitato” è una perimetrazione esatta o è soggetta a interpretazioni? Se è soggetta a interpretazioni, se non siamo chiari, la lasciamo a chi poi questa norma la deve attuare, ossia agli uffici tecnici. Chiederei che ci fosse chiarezza semplicemente su questo, quindi, senza mettere in piedi artifici di tipo politico, come ha provato a fare il consigliere Zullo.

ZINNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINNI. Signor Presidente, tanto per chiarire – nei confronti del collega Perrini l'ho già fatto personalmente ed ero lì per questo –, la mia non è un'obiezione di carattere politico alla presentazione di un emendamento che è assolutamente collaborativo. Ho fatto un ragionamento basato su due considerazioni.

La prima, di carattere tecnico, che ribadisco, è che penso che si possa subemendare, se vogliamo accogliere l'emendamento. Se si vuole, si può accogliere tranquillamente, ma va subemendato, o con riferimento alle zone territoriali omogenee, o togliendo proprio quel riferimento al centro abitato, che è un concetto di fatto e non di diritto. Il centro abitato, infatti, si ripeterà continuamente. Che

facciamo? Lo lasciamo a discrezione del dirigente di turno, il che sappiamo bene, a livello comunale, come poi si traduce? Questo è il mio timore.

Quanto al secondo rilievo che ho fatto, mi riferivo a un rilievo di carattere generale, non al fatto che gli emendamenti vengono presentati dall'opposizione o dalla maggioranza. Mi riferisco al fatto che questo testo di legge, proprio per essere un testo di legge *Omnibus*, a mio parere, dovrebbe servire a risolvere le emergenze urgenti (per usare un linguaggio da *Così parlò Bellavista*), non tutti i problemi che abbiamo in materia urbanistica, che sono 1.500.

A questo punto, quindi, dobbiamo metterci di buzzo buono a lavorare sistematicamente su questa materia e non possiamo farlo nel contesto di una legge che dovrebbe tamponare gli aspetti più problematici.

Dopodiché, poiché non ho niente né contro il collega Perrini, né contro le opposizioni, se si subemenda nel senso tecnico proposto da me e dal collega Fabiano Amati – può darsi anche che sia non da subemendare e che si possa tranquillamente votare –, non c'è alcuna avversione verso questo emendamento.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, alcune considerazioni le farò alla fine, se arriviamo alla fine di questa proposta di legge, perché è una giornata assai particolare per quello che si è detto e anche per come si è votato, in alcuni casi.

Per stare all'argomento, mi permetto di portare all'attenzione il testo originario. Basta leggere il testo originario e introdurre la modifica, al di là del subemendamento che, come vedete, è scritto a penna, perché è frutto esattamente del lavoro di condivisione e di ulteriore approfondimento.

Questo emendamento giace da due setti-

mane nelle segreterie di ogni consigliere regionale. Ho sentito dire che stamattina, poiché abbiamo detto "no" agli emendamenti... Questa è una proposta che viene lavorata da sei mesi e da quindici giorni ci sono gli emendamenti.

Come vedete, "all'interno del centro abitato" è stato inserito per formalizzare e circoscrivere. Poiché il dato vero è che la perimetrazione la attuano i Comuni con propria delibera (c'è un riferimento all'articolo 4, per esempio, del nuovo Codice della Strada, per dire "il centro abitato"), se vogliamo evitare problemi – è una domanda che faccio al Governo regionale –, possiamo subemendare.

Poiché siamo in dichiarazione di voto, dico fin da adesso che voterò favorevolmente, perché questa esplicitazione fatta dal collega – io non l'ho sottoscritta, come quella fatta da altri, solo per rispetto al lavoro che il collega aveva prodotto – servirà di fatto, senza che nessuno non osservi le norme.

Anzi, è un'opportunità che con il Piano Casa si concede anche agli immobili ante 1967 quella di godere del Piano Casa, rispettando le distanze. Noi l'abbiamo scritto nell'emendamento, ma di fatto questo esiste dalle norme nell'ambito della ricostruzione.

Il testo originario – lo vorrei ricordare – dice: «Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione, si applicano le altezze massime e le distanze minime previste dal decreto ministeriale Lavori Pubblici 1444/68».

La sola introduzione per cui è consentito il mantenimento aggiunge l'opportunità per questi immobili. Fino ad oggi il Piano Casa non l'ha consentito.

Ecco perché, in maniera corretta ed esatta, l'applicazione ha eliminato dalla dicitura addirittura la questione ristrutturazione, che pure il collega aveva tentato di introdurre perché non prevista, invece, dalla norma a cui facciamo riferimento.

MAZZARANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARANO. Intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo del PD su questo emendamento. Mi sembra del tutto logico e coerente l'appunto fatto dal collega Zinni che riguarda o la possibilità di togliere la frase "all'interno del centro abitato", perché ultronea, oppure di subemendare per rendere più specifico il contesto in cui consentire il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti.

Per quello che ci riguarda, visto che c'è una legge dello Stato che regola le demolizioni e le ricostruzioni, si può tranquillamente togliere "all'interno del centro abitato" e chiudere a "manufatti preesistenti".

Ovviamente – lo dico come premessa –, questo dimostra, caro collega Zullo, che, quando c'è volontà di collaborare e di fare proposte di buon senso da parte dell'opposizione, siamo pronti ad accoglierle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Signor Presidente, vorrei portare un contributo professionale. Dopo gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, Zinni, Pentassuglia e, per ultimo, Mazzarano, rinuncio a illustrare meglio le difficoltà che riscontrano i tecnici – parlo da tecnico – di fronte a qualche interpretazione dei dirigenti di ufficio. Pertanto, questa precisazione voluta dal collega Perrini la ritengo molto opportuna.

Sono anch'io favorevole ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Volevo soltanto chiarire

che il perimetro del centro abitato è un perimetro definito per norma. È definito dal Codice della strada. Comunque, esiste nella legislazione urbanistica addirittura prima della legge n. 1150/1942.

Ciò non esclude che effettivamente il suggerimento già emerso sia dal consigliere Amati, sia dal consigliere Zinni di specificare ulteriormente non possa essere seguito.

L'intento era, come criterio, quello di limitarsi alle zone dell'abitato in quanto zone dense in cui il problema effettivamente esiste, mentre nelle zone esterne all'abitato, nelle zone in campagna, effettivamente la ricostruzione dell'immobile com'era e dov'era, essenzialmente come sagoma, non è poi strettamente necessaria, perché ci sono spazi più ampi. Era per tener conto di una condizione reale, a volte, di impossibilità di rispettare le nuove norme di Piano nei contesti abitati, certamente con specifico riferimento alle zone A e B.

PRESIDENTE. È stato presentato un subemendamento a firma dei consiglieri Perrini e Pentassuglia.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,

Blasi,

Caracciolo, Cera, Congedo,

Di Gioia,

Emiliano,

Franzoso,

Gatta, Giannini,

Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,

Manca, Mazzarano, Mennea,

Negro, Nunziante,

Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,

Romano,

Stea,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	9

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 10, così come subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Di Gioia,
Emiliano,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,

Romano,
Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Laricchia,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8 nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Emiliano,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Stea,
Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	33
Hanno votato «no»	6

L'articolo è approvato.

art. 9

*Modifica all'art. 6 comma 2 lettera c
della l. r. 30 luglio 2009, n. 14*

1. Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "consiglio comunale" sono soppresse le seguenti: "da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza dalla entrata in vigore della presente legge,".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è soppressa.

È stato presentato un emendamento (n. 11), a firma dei consiglieri Casili, Galante e Bozzetti, del quale do lettura: «All'art. 9 "Modifiche all'articolo 6 comma 2 lettera e della l.r. 30 luglio 2009 n. 14" il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 6 sono soppresse"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Signor Presidente, a parte che l'ATN è errata, comunque lo illustro. Il testo della proposta incide sul contenuto dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 14/2009, abrogando, oltre alla lettera d), anche la lettera c)

del predetto comma. Si esclude, quindi, la possibilità per i Comuni di consentire interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione *ex* articoli 3 e 4 sempre della legge n. 14/2009, in deroga agli indici di zona.

È evidente che l'emendamento non impatta sul Codice dell'ambiente, come invece l'abrogazione della lettera d) prevista nella proposta in discussione e presentata dal collega consigliere Pentassaglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Per me l'emendamento è accoglibile.

PRESIDENTE. Parliamo dell'emendamento n. 11, in cui si chiede di eliminare, oltre alla lettera d), già presente, anche la lettera c) dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 14/2009.

AMATI, *relatore*. Presidente, noi abbiamo un referto allegato che reca: «Si rileva contrasto con le norme statali di tutela dei beni culturali...».

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. È sbagliato il comma. Infatti, hanno refertato daccapo.

PRESIDENTE. Comunque, abbiamo deciso che il referto rappresenta solo un orientamento. L'Assemblea è sovrana.

AMATI, *relatore*. Presidente, su questo non c'è dubbio. Infatti, noi ripetiamo sempre ai tecnici di non scrivere mai "parere contrario" o "parere favorevole", perché non spetta a loro. Al limite, devono rilevare qualcosa. Qui, correttamente, hanno semplicemente rilevato. Se mi dite che è stato modificato, vorrei vedere almeno il testo.

PRESIDENTE. È sbagliato il riferimento. Anziché l'articolo 1, qui si parla di modificare il comma 2. Così mi dicono gli esperti, collega Amati.

AMATI, *relatore*. Va bene, allora *nulla quaestio*. Non avevamo la documentazione successiva.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, concordo con l'opinione espressa dal Governo, nel senso che con questo emendamento si propone di cancellare anche la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 14, che consente ai Comuni di individuare parti del territorio comunale nelle quali, per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, cioè interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, con la premialità volumetrica prevista dalla legge n. 14, possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.

Non so se la motivazione del collega sia mossa da un dato di realtà, ma comunque il dato di realtà è che diversi Comuni hanno ecceduto in questo esercizio di delega – chiamiamola così – e non hanno adeguatamente calibrato uno strumento eccezionale, come gli strumenti eccezionali previsti dalla legge n. 14 ai contesti territoriali.

Le deroghe alle altezze, così come definite anche dal DM n. 1444 del 1968, sono uno strumento particolarmente delicato, perché le situazioni che si sono andate poi concretamente a realizzarsi hanno visto manufatti realizzati *ex novo* con altezze stratosferiche, in molti casi. Questo ha compromesso i contesti attuali di vita, rimuovendo luce e aria da abitazioni e immobili lì prospicienti e, per altro verso, non adeguatamente calibrati, anche in prospettiva.

Questo strumento eccezionale che è il ri-

conoscimento di una premialità volumetrica, infatti, deve fare i conti, prima o poi, nei contesti locali, con le nuove pianificazioni urbanistiche. Questa eccezionalità, spalmata a più non posso, senza alcun limite, compromette aspettative anche future di altre persone, di altri cittadini che, al momento, non hanno fatto ricorso a questo strumento derogatorio.

Concordo con il senso di questo emendamento, perché davvero questo strumento è stato vissuto in molti Comuni con grandissima larghezza, senza avere la giusta misura e la giusta delicatezza nel maneggiare uno strumento derogatorio, assolutamente eccezionale, come quello previsto dalla legge n. 14.

Pertanto, sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, intanto vorrei rileggere il titolo di questa proposta di legge, che recita "Misure di semplificazione". Mi fermo qui. Noi, cioè, dovremmo semplificare le leggi preesistenti e, quindi, adottare degli interventi correttivi.

Il Piano casa si propone in Italia, nel nostro Paese, come una misura straordinaria per poter dare un volano e rimettere in moto l'economia in un settore particolare qual è quello dell'edilizia. Nella legge n. 14 cosa abbiamo detto? Non può essere che uno si alzi la mattina e deroghi dalle altezze. Si è previsto, bensì, che il Consiglio comunale, con delibera motivata, possa determinare una deroga. Quindi, si attribuisce la potestà, nell'ambito della propria autonomia, ai Consigli comunali di determinare la deroga.

Perché si vuole determinare questa deroga? Perché la lettera ci dice che i Consigli comunali possono definire, con propria delibera motivata, parti del proprio territorio nelle quali, per gli interventi straordinari (l'articolo 3 parla di interventi straordinari di ampliamento

in relazione al Piano casa) di ampliamento o per gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, si possa andare in deroga ai requisiti di altezza, distanza, costruzione.

Voi questo lo volete abolire? Siete contro la finalità del Piano casa e siete contro la finalità di questa proposta, di questo disegno di legge, che è per la semplificazione. Volete essere coerenti sull'iter che ci siamo dati e sugli obiettivi finali che vogliamo attribuire alle leggi che diamo alla collettività pugliese? Oppure diciamo nel titolo che semplifichiamo, ma poi torniamo indietro e rendiamo tutto difficile?

Noi non diciamo a una persona di fare quello che vuole ai Consigli comunali. Fate quello che volete, ma a me questa sembra una cosa veramente ridicola.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere al voto.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Presidente, noi abbiamo approfondito. Tutto questo tramestio serve per approfondire, a parte il fatto che non ce la sentiremmo di votare adesso, immediatamente, perché residuano ancora altri argomenti di approfondimento, e potremmo anche chiedere la sospensione.

A una prima osservazione, che può essere *prima facie*, stiamo togliendo ai Comuni uno strumento che i Comuni hanno.

Questa volta il titolo vale solo come orientamento, per fedeltà a quello che ci siamo detti prima. Da un lato, vogliamo semplificare. A un certo punto, però, togliamo ai Comuni, nell'ambito della loro potestà, la possibilità di dire qualcosa. Non entro nella technicalità.

Messa così, *prima facie*, quantomeno abbiamo bisogno di un approfondimento. Pertanto, chiediamo qualche minuto di sospensione.

PRESIDENTE. Poiché sa benissimo che non si tratterà di un minuto e poiché abbiamo deciso di sospendere a una determinata ora, rischiamo di andarcene lasciando la legge così. Basta saperlo.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, possiamo sospendere e posso anche non intervenire, ma mi associo a quello che hanno detto il collega Zullo e il collega Amati. Aggiungo una terza motivazione. Se andate sul portale del Consiglio regionale, vedete la legge n. 14/2009. Vi prego di andare a vederla adesso sull'iPad. Vi segna a colori tutte le volte che questa legge è stata modificata.

Credo che, come tecnica legislativa, non si possa più procedere in questo senso. Già per nostra colpa e distrazione è passata questa proposta di legge, un *omnibus*. Da cinque anni avevamo impedito che passassero *omnibus* in Consiglio regionale. Devono pervenire al Consiglio solo leggi che modificano, integralmente o parzialmente, una legge e, quindi, specificatamente quella legge.

Questo emendamento sopprime una facoltà che attribuiamo ai Comuni, andando ulteriormente a creare una superfetazione legislativa assolutamente negativa che dovremmo evitare. Dovremmo evitarla proprio come procedura. Si deve essere capaci di riformare integralmente un settore, una norma e, quindi, interviene coerentemente su tutti gli aspetti, ma non possiamo assistere a emendamenti di questo tipo, che rapinano la disattenzione del Consiglio.

Quindi, ben venga la sospensione, ma riflettiamo su queste cose. Qui non c'è un articolo nuovo. C'è l'ulteriore modifica di una legge esistente.

PRESIDENTE. Mettetevi d'accordo sulla sospensione.

È stato presentato un emendamento soppressivo a firma del consigliere del collega Perrini.

[*interruzione audio*]

PRESIDENTE. Torniamo all'emendamento a firma del consigliere Casili, che propone di eliminare la lettera c) e la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9. Poi c'è un subemendamento che propone di sopprimere tutto.

Inoltre, è stato presentato un subemendamento a firma del consigliere Ventola: «Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso».

VENTOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Chiedo un attimo di attenzione ai consiglieri. Intanto io ho presentato un subemendamento per eliminare ciò che è già previsto dalla proposta di legge.

Nella proposta di legge abbiamo previsto all'articolo 9 che la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 è soppressa. Perché è soppressa? Perché, non avendo dato la proroga al primo articolo (benedetto PPTR), di fatto il PUTT non esiste più. Quindi, stiamo dicendo che la lettera d) del comma 2 non esiste e che la sopprimiamo.

Tuttavia, se andiamo al comma 1 dello stesso articolo, la lettera g) ci dice che non possono essere realizzati negli ambiti territoriali estesi classificati A e B del PUTT. O ci consentite di presentare un emendamento che sopprime anche la lettera g) del comma 1, che nell'articolato però non è stata tenuta in considerazione, oppure chi va a leggere oggi e dovrà applicare la legge si troverà nel comma 1 il PUTT, che nel comma 2 abbiamo soppresso. Consentiteci di sopprimerlo.

Non è che solo perché abbiamo detto che non presentiamo emendamenti ora offriamo un servizio ai cittadini non coerente. Delle due l'una: o teniamo in piedi il PUTT, ma non

è questo il senso del subemendamento, oppure consentiteci di presentare un emendamento tutti insieme per eliminare la lettera g) del comma 1, che nell'articolato non era presente. Lo so, è inapplicabile. Oggi, però, lo stiamo modificando. Anche noi legiferiamo sapendo che non ha efficacia, lo so. Poiché, però, stiamo intervenendo, presentiamo un emendamento e la eliminiamo.

PRESIDENTE. Lei sta parlando della lettera g), ma io ho la lettera d).

VENTOLA. Presidente, deve prendere la legge n. 14.

PRESIDENTE. Ho capito, ma io ho qui le carte e sono obbligato a seguire le carte.

VENTOLA. Sto dicendo che dobbiamo essere coerenti nella legge.

La norma vigente, la legge n. 14, fa riferimento al PUTT. Poiché al primo articolo abbiamo detto che non si dà proroga al PPTR, è immediatamente in vigore il fatto che il PUTT non esiste. Poiché stiamo modificando, lo dobbiamo eliminare da tutte le parti. Non possiamo eliminarlo da una parte e da un'altra no.

PRESIDENTE. Seguirvi in questo modo per me è complicatissimo. Pertanto, sospendiamo la seduta e fateci capire, tra Governo e proponenti, che cosa volete fare.

Il punto famoso dove lo dobbiamo sopprimere?

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Signor Presidente, suscita veramente tanta ilarità questo momento in Aula. Tuttavia, quello che si prevede di approvare con il nostro emendamento è semplicemente finalizzato a consentire un ordinato sviluppo

del territorio, così limitando il potere dei Comuni di applicare il Piano casa in modo disorganico e disorganizzato.

I nostri Comuni hanno subito da troppo tempo uno *sprawl* urbanistico, un disordine urbanistico, molto elevato. Non capisco perché quasi tutti i colleghi si stiano allarmando per un semplice emendamento che non va a stravolgere assolutamente nulla. Qui si comprende anche che molti dei colleghi che sono impegnati anche nei corrispettivi Consigli comunali, in questo caso – passatemi il termine –, si trovano anche in una determinata incompatibilità, in un determinato conflitto di interessi rispetto a quello che siamo chiamati a fare, cioè dare ordine agli Enti comunali, che sappiamo quello che hanno fatto negli ultimi anni. Non capisco veramente come, seppure abbiamo verificato che questo disegno di legge vada in realtà, più che a semplificare tutto l'articolato di legge, a complicarlo ulteriormente.

Siamo stati zitti fino ad ora, ma prenderemo la parola quando dovremo fare la nostra dichiarazione di voto. Ripeto, il nostro emendamento è finalizzato a consentire un ordinato sviluppo sui territori. Chi oggi non è cosciente e consapevole rispetto a quello che succede in ambito urbanistico, soprattutto nelle zone periurbane e nelle zone periferiche, non ha capito la *ratio* dell'intera legge. Per fortuna è stato stralciato l'articolo 1, altrimenti quella *ratio* sarebbe già saltata prima. Di questo ringraziamo l'assessore, col quale più volte, durante le Commissioni, in un dibattito abbastanza sereno, abbiamo fatto emergere le criticità di questo disegno di legge.

Capisco che la materia sia una materia complessa, capisco che si sia molto spesso solleticati dalle amministrazioni comunali che ci dicono, ci forniscono e ci impongono degli indirizzi, ma serenamente qui si sta ponendo un emendamento che mette a posto alcune situazioni che non vanno.

PRESIDENTE. Poiché non può continuare

una discussione che si trasforma in un convegno sull'urbanistica, devo procedere con le carte.

Passiamo alla votazione del subemendamento a firma del consigliere Ventola: «Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso».

Il Governo esprime parere contrario.

Collega Ventola, liberiamo questo provvedimento. Se si verificheranno delle incongruenze, l'assessore e il Governo procederanno a sistemare la questione. Ma non si può procedere in questo modo, sono mesi che dura questa discussione. In Commissione si è già discusso sugli emendamenti, non possiamo cominciare sempre da capo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Morgante,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano,
Trevisi, Turco,

Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	10
Hanno votato «no»	30

Il subemendamento non è approvato.

Rivive, a questo punto, l'emendamento n. 11, a firma del consigliere Casili.

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 11.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Caracciolo, Caroppo, Cera, Congedo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano,
Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	32

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 9.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,

Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo,
Damascelli,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	31
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	3

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 12), aggiuntivo dell'articolo 9-*bis*, a firma del consigliere Ventola, del quale do lettura: «Il comma n. 1 dell'articolo 7 della l.r. 30 luglio 2009, n. 14, è soppresso».

È stato presentato un subemendamento, a firma del consigliere Ventola, del quale do lettura: «Al comma 1, sostituire la frase: “entro il 31 dicembre 2016” con la seguente: “entro il 31 dicembre 2017”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Ventola. Ne ha facoltà.

VENTOLA. Signor Presidente, nell'articolo 9, che dobbiamo votare, nel comma 1 viene eliminato il termine dei 60 giorni, all'epoca individuato, quando fu approvata la legge nel 2009.

Oggi, i Comuni che all'epoca non deliberarono sono posti nelle condizioni di poter deliberare e, quindi, di delimitare o meno le aree dei propri Comuni soggetti al Piano Casa.

Poiché la scadenza del Piano Casa questo Consiglio l'ha prorogata al 31.12.2016 e siamo a metà ottobre, per rendere efficace questa norma avevo preparato un emendamento che eliminava la scadenza del 31.12. Poiché trattasi di misure urgenti e straordinarie, ragion

per cui non può essere strutturale, ciò che con questo subemendamento propongo è di portare la scadenza al 31.12.2017. Altrimenti, quello che stiamo dicendo ai Comuni di poter fare non lo potranno fare perché mancano pochi giorni alla fine dell'anno.

CAROPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROPPO. Mi ricollego a quello che diceva il collega Ventola. Se facciamo una disamina del quadro delle altre Regioni, vediamo che le altre Regioni si stanno muovendo. Aveva iniziato, in una fase iniziale, la Valle d'Aosta, che aveva da subito previsto l'applicazione permanente del Piano Casa.

Tra l'altro, ci sono altre Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'Umbria ha seguito questo stesso iter e la Liguria l'ha fatto qualche mese addietro, individuando l'applicazione del Piano Casa in maniera permanente.

C'è stata un'impugnativa da parte del Governo. Si è pronunciata la Corte Costituzionale, che ha ritenuto, invece, essere compatibile. La Liguria andava addirittura oltre.

Queste Regioni applicano in maniera permanente il Piano Casa, un sistema che in alcune Regioni ha funzionato. In altre non ha funzionato, ma in alcune Regioni può funzionare. Altre Regioni hanno già previsto la proroga in maniera diversificata al 2017. Facciamo riferimento a Friuli, Lazio, Veneto, Molise, Campania, che hanno già previsto la scadenza al 2017, proprio per permettere – questo lo dicevamo già nella precedente legislatura – di avere un orizzonte lontano e per consentire ai tecnici e alle persone interessate di avere un orizzonte lungo per poter intervenire.

Io sarei per una rivisitazione, come avveniva con l'inserimento dell'articolo 9-*bis*, con un'applicazione permanente. Il Piano Casa, così come previsto in Puglia, è ben disciplinato e prevede dei dettami e dei vincoli specifici

ci. Al limite, se non siamo in condizione di applicarlo in maniera permanente, diamo una proroga, come ha già fatto la stragrande maggioranza delle altre Regioni. Esse lo fanno – noi l’avevamo già previsto – con vincoli stringenti, che non permetterebbero assolutamente un’applicazione sbagliata da parte della norma.

L’invito che faccio all’assessore è di prendere in considerazione, se non l’approvazione *sine die* del termine, quindi l’eliminazione del termine, almeno l’approvazione di un termine duraturo fino al 31.12.2017.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Come ho detto nelle premesse – e anche questa seduta di oggi ne è stata la dimostrazione –, il Piano Casa non può continuare a essere rinnovato in maniera indiscriminata. Le norme devono essere sistematizzate. Anch’io sono convinta che determinate norme, come la sostituzione edilizia, anche con la premialità, debbano essere strutturali nel corpo della legislazione pugliese, ma non possono essere affidate all’emendamento, all’urgenza, all’emendamento “sì” o “no” dell’indice o del fuori indice della deroga. Non può funzionare in questa maniera.

Anche oggi, alla fine, una legge che era per la semplificazione è stata utilizzata come un *omnibus* attraverso gli emendamenti, emendamenti che hanno tirato dentro il Piano Casa, che invece l’Ufficio aveva coinvolto esclusivamente per epurare la legge del Piano Casa dai riferimenti al PUTT, non più idonei.

Quindi, andare oggi a prorogare il Piano Casa, mentre si sta lavorando alla revisione completa della legge n. 21 sulla rigenerazione urbana, a mio avviso, è privo di senso. Questo metodo sarà affrontato in una sede diversa. Non può essere lo *spot* di questa seduta. Abbiamo utilizzato effettivamente questa legge di semplificazione, che era di limatura di

norme del PPTR, in relazione all’entrata in vigore del PPTR di norme urbanistiche per semplificare la procedura per l’adeguamento dei Piani al PPTR, addirittura per consentire ai Comuni di utilizzare i fondi erogati per l’adeguamento degli strumenti non nei due anni, ma nei quattro. Sono tutte norme finalizzate ai Comuni.

Questa legge è stata utilizzata in questa seduta come *omnibus* per infilare tutti i miglioramenti sul Piano Casa e questo non può essere. Anche l’anno scorso, in autunno, quando abbiamo dato la proroga del Piano Casa, abbiamo inserito un emendamento che è stato, dal punto di vista urbanistico, devastante – per fortuna, i Comuni sono molto lenti nell’attuazione –, ma consentendo l’utilizzo di contenitori comunque destinati in qualunque zona per uso residenziale, anche nelle zone industriali e nelle zone agricole.

Questo discorso non può continuare così. Le sostituzioni edilizie devono essere inserite in un corpo normativo organico. Dobbiamo fare una norma organica sulla rigenerazione. Sto lavorando a questo. Sto lavorando con l’ANCI, con l’ANCE e con gli Ordini per avere un corpo normativo organico. Finiamola con il Piano casa. Se poi non ci riusciamo, all’ultimo valuteremo.

Valuteremo, ma non adesso. Voi dovete dare il tempo al Governo di lavorare. Date fiducia e vediamo. Siamo anche pronti ad affrontare il discorso di una proroga. Siamo pronti anche a questo, perché capiamo che il momento economico comunque richiede di non bloccare l’edilizia, anche l’edilizia che fa i piccoli ampliamenti. Ne siamo consapevoli, ma non possiamo ogni volta andare all’arrembaggio. Mi rifiuto di fare questo.

Poco fa ho fatto una figura poco felice perché, a mio avviso, era accettabile l’emendamento Casili. Mi sono resa conto, però, che l’emendamento Casili l’ accettavo io, perché sono contro quella logica, ma che non c’era un’ accettazione globale del Governo e della maggioranza. Questo non significa che io non

creda in quello che sto facendo. Sto cercando di creare una legislazione organica, perché il tema della rigenerazione è il tema forte del futuro. Non si può continuare a espandere le città. Dobbiamo procedere con la rigenerazione, ma per farlo ci vuole una legge snella, una legge agevole, ma anche una legge chiara. Quindi, date fiducia al Governo.

In questo caso, questo emendamento della proroga, a mio avviso, non è accettabile. Di conseguenza, il parere è contrario.

CAROPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROPPO. Assessore, non condivido in maniera assoluta la sua impostazione. Il Governo e l'assessore in carica sono legittimati a modificare e a riguardare in maniera organica la norma sulla rigenerazione. È nelle sue prerogative. Anzi, riteniamo che sia una cosa anche positiva. Vedremo quando arriverà.

Noi ci troveremo il 31/12, se questa è l'impostazione, a essere l'unica Regione a lavarsi le mani. Possiamo fare una scelta come quella che fanno la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, che ritengono di non attivare il Piano Casa. Loro l'hanno attivato in una prima occasione e non l'hanno mai prorogato. Ritengono sul Piano Casa, anche e soprattutto alla luce delle ridottissime richieste che ci sono state in Emilia-Romagna e in Lombardia, di non perseverare su quella strada.

Tuttavia, si tratta di uno strumento che funziona. Attenzione, se questo determina, come ha determinato nella precedente proroga, a causa della superficialità di chi ha dato il via libera a quell'emendamento, cioè, se è stato dato il via libera a un emendamento che ha prodotto dei danni, non è certo colpa di chi propone la proroga del Piano Casa.

Se è l'emendamento a determinare dei problemi, che si modifichi e si cassi quell'emendamento.

Ci troveremo – vedrà come andrà a finire – il 31/12 ad avere le pressioni da parte non degli speculatori, ma dei cittadini e dei tecnici che devono fare dei piccoli interventi già programmati, i quali ci chiederanno con l'acqua alla gola di prorogare un intervento.

Allora, quale può essere una proposta? Va bene una proposta di revisione della legge sulla rigenerazione. Adottiamo una proroga a tempo limitato, che non sia magari un anno e mezzo, ma sei mesi, per permettere al Governo e alla struttura di lavorare e di venire in Aula con una proposta effettiva e organica. Quando arriverete con quella legge? Quando arriverete con quella legge, è giusto che il Piano Casa smetta di funzionare, perché c'è una nuova visione della Giunta Emiliano, una nuova visione del vostro Governo. La valuteremo e riterremo se sarà giusto approvarla o, invece, non sostenerla.

Se oggi rendiamo un sistema di *vacatio*, saremo l'unica Regione che affronterà un tema così importante in una maniera del genere. Per questo motivo, assessore, presenterò magari un subemendamento anche all'emendamento del collega Ventola, proponendo una proroga a tempo. Diteci di quanto avete necessità, che siano sei mesi. Lo facciamo fino al 30 maggio, al 30 giugno. Indicateci un termine che sia limitato per permettere al Governo di venire in Aula con una proposta di legge. Quello sarà il momento per discutere la rigenerazione urbana, non questo per strozzare uno strumento che, con tutti i limiti, in Puglia ha funzionato.

PRESIDENTE. Poiché vedo avanzare non la semplificazione, ma la confusione, a questo punto sospendo la seduta, sperando che mezz'ora sia sufficiente per chiarirci un po' le idee e cercare di concludere.

(La seduta, sospesa alle ore 14.44, riprende alle ore 15.35)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Abbiamo sospeso sul subemendamento all'emendamento n. 12, a firma del consigliere Ventola.

Nel frattempo, è pervenuto un altro subemendamento, sempre all'articolo 9-bis, a firma del consigliere Caroppo, che riduce la proroga al 30 giugno 2017.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Ringrazio il consigliere Caroppo per la mediazione, ma, in considerazione di quanto ho detto prima e dell'attività che sto svolgendo, mi impegno, qualora non sia riuscita a formulare un discorso legislativo organico al 30 novembre, a portare in Aula il provvedimento nel primo Consiglio utile, prima della fine dell'anno, riesaminando però, nell'ambito anche della Commissione, la questione della proroga, anche, per esempio, con l'ANCI, con il quale ho tavoli permanenti di confronto proprio per la rigenerazione e per il rinnovo della legislazione.

Naturalmente, il confronto su questo tema sarà svolto con tutti voi, con l'Aula e anche fuori dall'Aula.

PRESIDENTE. Comunico che i subemendamenti a firma del collega Caroppo e del collega Ventola sono ritirati.

È ritirato anche l'emendamento n. 12.

art. 10

Modifica al comma 1 dell'articolo 3 della l. r. 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), modificata dalla l. r. 7/04/2014, n. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 33/2007 dopo le parole "Il consiglio comunale" sono soppresse le seguenti: "entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 10.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Piscichio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	7

L'articolo è approvato.

art. 11

Abrogazioni

1. L'articolo 11 è così sostituito:

“1. Sono abrogate la l. r. 15 marzo 1996, n. 5 (sub-delega ai comuni parere articolo 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), la l. r. 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della l. r. 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39

Hanno votato «sì»	31
Hanno votato «no»	8

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 13), aggiuntivo dell'articolo 11-*bis*, a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «All'art. 7 della l.r. 4/2013 dopo la lettera e) del comma 1 aggiungere i comma 1bis: “Nelle more della approvazione del quadro di assetto regionale, continuano ad applicarsi le norme dei Piani Comunali dei Tratturi approvati ai sensi della LR 29/03 ancorché scaduti”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo riguarda il Piano dei tratturi. Quasi tutti i Comuni hanno redatto i propri Piani dei tratturi, alcuni peraltro scaduti. Con la legge n. 4/2013 la Regione si impegnava a redigere il quadro di assetto entro un anno dall'approvazione della legge. Questo articolo aggiuntivo tende a far rivivere i Piani dei tratturi già approvati, benché scaduti, fino a quando la Regione diventerà adempiente e approverà il Piano di assetto generale.

Ricapitolando, sulla base dei Piani dei tratturi redatti da ogni singolo Comune che ha presenze al proprio interno o laddove ci sono presenze inficcate, i Comuni redigono i Piani dei tratturi. Con la legge n. 4/2013 la Regione si assume l'incarico di redigere il cosiddetto “quadro di assetto regionale” e si dà un anno di tempo. Dal 2013 ad oggi sono passati tre anni e i Piani dei tratturi dei Comuni, con l'altra norma contenuta in questa legge, sono praticamente sospesi, in attesa di avere il quadro generale di assetto regionale.

Rispetto a questo, si tratta di una norma per dire alla Regione di fare presto il Piano di assetto regionale, ma, nel frattempo, di consentire di far rivivere i Piani stessi che sono stati già approvati e adottati dai Comuni.

[*interruzione audio*] dopo i quindici anni, benché scaduti, restano in vigore fino a quando non ne arriva uno nuovo. In questo caso, è la Regione che deve fare il quadro regionale complessivo, che non ha fatto.

[*interruzione audio*]

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Ha facoltà di parlare l'assessore Piemontese.

PIEMONTESE, *assessore al bilancio*. Entro la fine dell'anno stiamo completando l'approvazione del quadro di assetto regionale, perché stiamo lavorando a questo.

La legge regionale n. 29/2003 è stata abrogata, come lei sa, naturalmente, dalla legge n. 4 del 2013, che non parla più di Piano comunale dei tratturi. In questo emendamento, consigliere, la cosa che le chiedo è come fa a far rivivere un istituto di una legge abrogata.

MARMO. Con un'altra legge. Poiché la Regione deve fare il quadro di assetto generale e lei dice che entro la fine dell'anno probabilmente sarete pronti, ciò vuol dire che la validità di questa legge, di questo emendamento, di questo articolo aggiuntivo che diventa legge, avrà valore per i tre mesi fino alla fine dell'anno, se è vero che l'approverete fino alla fine dell'anno.

Altrimenti, i Piani dei tratturi esistenti, sebbene scaduti, vivranno fino a quando ci sarà una nuova norma, perché su quei luoghi, soprattutto se inficiati, i Comuni non possono più rilasciare licenze.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 13.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caroppo, Casili, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Laricchia, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 14), aggiuntivo dell'articolo 11-ter, a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «Art. 11-ter. 1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni, alla vigilanza ed all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori, nonché le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni e per l'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle precedenti, sono

esercitate dall'Ente Parco Nazionale successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra il medesimo Ente, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio.

2. La procedura per la Valutazione di Incidenza di piani ed interventi ricadenti anche parzialmente nei territori dei Parchi Nazionali coincidenti in tutto o in parte con Siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è effettuata dall'Ente Parco Nazionale sulla base dell'accordo di collaborazione ovvero dell'accordo interistituzionale previsto al comma precedente».

È stato presentato un subemendamento, a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «Al comma 1 sostituire il periodo che inizia con le parole "relative al rilascio di autorizzazione," e termina con le parole "sono esercitate dall'Ente Parco Nazionale successivamente alla" con le seguenti parole "di cui al comma 1 dell'art. 2, sono delegate all'Ente Parco Nazionale ove sia intervenuta la"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Poiché ne avevamo discusso prima, si tratta di semplificare la vita dei cittadini e soprattutto di coloro i quali hanno immobili, che sono anche terreni o costruzioni, all'interno delle aree parco, di parchi nazionali, che hanno un'origine sovraregionale, perché sono realizzati con legge dello Stato, offrendo la possibilità che le funzioni di verifica delle condizioni paesaggistiche siano ricondotte in seno a un unico soggetto, ossia l'Ente Parco. Questo riguarda tutti e due i commi dell'articolo.

In questo modo eviteremmo che i cittadini debbano andare all'Ente Parco per alcune autorizzazioni e al Comune per altre. Proprio nel corso dell'approvazione di questa legge è venuto fuori come le Commissioni paesaggistiche di molti Comuni non siano costituite, o scadano, o non riescano a dare il parere paesaggistico.

Con questa norma, grazie anche alla correzione suggerita dall'assessore, che riporta questa norma a similitudine di una pari norma adottata dalla Regione Veneto, che all'epoca – lo dico tra parentesi – fu impugnata dal Governo centrale (la Regione vinse, però, in sede di Corte Costituzionale), diciamo all'Ente Parco e alla Sovrintendenza che per queste funzioni deleghiamo l'Ente Parco, ma solo se vi è un accordo istituzionale tra Ente Parco, Regione e Sovrintendenza.

Questo è il senso: si tratta di semplificare, nel senso di non far andare i nostri cittadini ancora al Comune per un parere che, a volte, è difficoltoso avere e ricondurre il tutto all'interno dell'Ente Parco.

Anche il comma 2 va in questa direzione, ed è suffragato da un'altra questione molto chiara, che è quella relativa alle dotazioni giuridiche che il Parco si è dato. Il Parco rispetta il PPTR e le norme nazionali, ma rispetta anche e soprattutto il Piano del parco che si è dato e che la Regione ha approvato. Quindi, noi non andiamo a dire al Parco di fare quello che vuole. Semplifichiamo le procedure e diciamo che il Parco sopperisce ad altri Enti per la verifica di queste funzioni, in modo tale da semplificare la vita dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Questa revisione del comma 1 dell'articolo proposto è coerente con l'attività svolta insieme.

Per quanto riguarda il comma 2, che segue la stessa logica di semplificazione e di attribuzione di delega al Parco, devo segnalare che non è presente in Aula l'assessore all'ambiente e che la valutazione di incidenza è una materia ambientale, non paesaggistica o urbanistica. Non è stato espresso il referto dagli uffici competenti, pur rientrando nella stessa logica semplificativa del comma 1.

Posso, però, considerare che il dettaglio

potrebbe essere anche specificato nella convenzione che deve essere sottoscritta con l'Ente Parco, la Regione e lo Stato.

Quindi, nell'ambito della stipula di quella convenzione, qualora il Ministero o la Regione ritenessero di fare diversamente, o dessero modalità diverse, questo potrebbe essere oggetto di quelle pattuizioni.

Non mi posso esprimere per il comma 2, perché non è una competenza del mio Assessorato e non è stata esplicitata nel referto tecnico, ma suggerisco che è una materia che potrà essere affrontata nell'ambito della convenzione. Ancorché approvata in questo contesto, quindi, potrà essere specificata meglio nell'ambito della convenzione.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Il comma 2 è molto chiaro: si tratta dalla valutazione di incidenza ambientale. Sappiamo bene quanto tempo un cittadino perda nell'attesa che la Regione dia l'esito a una valutazione di incidenza ambientale.

Qui noi semplifichiamo e riponiamo tutto all'interno di un solo organismo. Credo che, come intenzione, vada assolutamente premiata. Tuttavia, se andiamo a leggere il dettaglio, notiamo che la procedura per la valutazione di incidenza dei Piani di intervento ricadenti anche parzialmente nei territori dei Parchi nazionali, coincidenti in tutto o in parte con i siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva, è effettuata dall'Ente Parco nazionale, sulla base dell'accordo di collaborazione, ovvero dell'accordo interistituzionale, previsto dal comma precedente.

Noi, quindi, andiamo a dire già adesso che vi è anche questa possibilità, che, se l'accordo interistituzionale lo prevede, verrà sicuramente esaminata.

La questione, dal punto di vista meramente formale, Presidente – lo ripeto adesso con molta cordialità – è che il referto tecnico degli

uffici attiene soltanto agli assessori, non a noi.

Come secondo elemento, se un emendamento del consigliere viene discusso in assenza del consigliere, quell'emendamento decade. Se è assente l'assessore, decade dalla partecipazione alla discussione, che non può parlare, appunto, se assente. Ma se lui è assente, non è colpa mia.

Come abbiamo tenuto noi questi emendamenti per quindici giorni, come avete ripetuto prima, così anche il Governo e gli uffici hanno visto questi emendamenti da quindici giorni. Abbiamo pari condizioni di inefficienza nel leggere le carte.

Non vedo la drammaticità di questo aspetto, che riguarda la Valutazione di impatto ambientale, soprattutto perché alla fine dell'articolo si demanda sempre all'accordo interistituzionale. Se la Regione dirà "no", questa parte o non la metteranno, o la metteranno in un altro modo. Credo che non caschi il mondo.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, ho un po' difficoltà a orientarmi tra emendamenti e subemendamenti. Tra l'altro, sull'emendamento n. 14 mi ritrovo due testi subemendativi.

Comunque, sul secondo comma, che non mi pare sia stato toccato dai subemendamenti, ritengo che le ragioni di fondo espresse dal collega Marmo siano assolutamente condivisibili. Si tratta, infatti, di far convergere sia le procedure autorizzative dell'Ente Parco, quelle ordinarie, sia le procedure valutative dell'incidenza, che ora sono incardinate a seconda della materia, presso Province o Regioni. È chiaro il senso del secondo comma.

Quello che non riesco a cogliere fino in fondo è la natura e la ragione del primo comma. Si tratta, sostanzialmente, di affidare le autorizzazioni paesaggistiche agli Enti Parco. Non mi pare che si possa ora intervenire su

una legge che, a sua volta, interviene sulla legge n. 20, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, in cui la Regione si spoglia di una sua competenza lasciandola all'Ente Parco, un Ente che ha un altro profilo rispetto alla dimensione istituzionale della Regione. Possiamo delegare queste funzioni alla Provincia o ad altri Enti, ma spogliare la Regione della funzione autorizzativa in materia paesaggistica e affidarla all'Ente Parco – vado con molta cautela – mi sembra davvero una forzatura.

Sul secondo punto, invece, ritengo sia plausibile un intervento del genere. In tal caso, dovremmo scorporare e separare i destini dei due commi.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Voglio semplicemente dire che forse stiamo perdendo tempo. Questo emendamento è molto chiaro.

Intanto voglio dire al collega Colonna che la Regione non si spoglia di nulla, perché questa delega, questo passaggio è comunque subordinato a un accordo interistituzionale tra Regione, Parco e Stato, mi pare. Se c'è questo accordo istituzionale, si delega in periferia un adempimento che oggi diventa farraginoso, perché i tempi di attesa di chi chiede un parere paesaggistico a livello regionale sono incredibili.

Lo stesso discorso vale per il comma 2. Il comma 2 è subordinato. Se c'è un accordo, l'accordo di cui al comma precedente, cioè lo stesso accordo, allora subentra l'ente parco. Stiamo discutendo di una norma di principio che diventerà efficace solo se ci sarà un accordo. Come legislatori, dobbiamo dare un indirizzo per cui, se ci sono le condizioni, facciamo l'accordo, se vogliamo pareri a livello più periferico.

Io sono di Cassano, come lei è di Altamura. Stiamo all'interno dell'Ente Parco. È bene che ci riferiamo all'Ente più prossimo, piuttosto

che venire fino a Bari. Per questo motivo sono favorevole, se riescono a raggiungere quell'accordo interistituzionale Parco, Regione e Stato.

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Intervengo brevemente, Presidente. Vedo che si continua con troppa facilità a trattare materie che mi lasciano un po' perplesso.

In merito a quanto propone il collega Marmo, bisogna capire se, effettivamente, tutti in quest'Aula sappiamo cosa fanno le Commissioni paesaggio. Lo dico con serenità, avendone fatto parte per sei anni nel mio Comune. È impensabile poter trasferire funzioni appannaggio delle Commissioni paesaggio.

All'interno delle Commissioni paesaggio troviamo l'architetto, l'agronomo, l'ingegnere, il geologo e altre figure professionali che esprimono un parere – vorrei ricordarlo – che non è legato solo a questioni ambientali o a questioni paesaggistiche.

Il parere rilasciato dalla Commissione paesaggio è legato anche a questioni culturali, di identità di un territorio e a una serie di aspetti che soltanto la Commissione paesaggio, soprattutto quelle Commissioni che nei primi mesi hanno difficoltà a poter organizzare i lavori, conosce. Nel momento in cui si rilasciano le autorizzazioni, bisogna stare molto attenti. Invece, qui si continua a voler, più che semplificare, complicare le cose.

Mi associo a quanto detto dal collega Colonna. È impensabile poter trasferire *tout court* le funzioni delle Commissioni paesaggio agli Enti Parco.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, chiedo

scusa, ma il collega Zullo, avendo confermato la lettura che avevo dato in prima battuta, mi dà la forza per ribadire la contrarietà, intanto condividendo le ragioni e gli argomenti espressi dal collega Casili, anche perché dobbiamo dare coerenza alle nostre cose.

Questo emendamento sostanzialmente affida le funzioni di cui all'articolo 2 della legge che stiamo approvando oggi. Vi invito a leggere che cosa recita l'articolo 2. Il riferimento è, in particolare, alle autorizzazioni paesaggistiche. Tuttavia, la norma, così come è uscita dalla Commissione e dal lavoro del Presidente Pentassuglia, è una norma assolutamente chiara. Andare a coinvolgerla con questo richiamo significa mischiare le carte. Voglio rileggere quello che abbiamo approvato stamattina, che il Consiglio ha approvato stamattina.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame recita: «La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche [...] è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale».

Poi dice, altrettanto chiaramente, che, se la procedura è sottoposta a VIA di competenza provinciale, anche l'autorizzazione paesaggistica è di competenza della Provincia. Se il progetto non è sottoposto a procedura di VIA, resta incardinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica presso l'Ente delegato all'autorizzazione paesaggistica, che può essere il Comune, come ricordava il collega Casili.

Si tratta di una norma che fa chiarezza, nella legge n. 20/2009, nel riparto di competenze, diversamente sfasato tra Provincia e Regione, procedimento VIA e procedimento di autorizzazione paesaggistica. Li va a incanalare tutti sullo stesso sentiero.

Ora si va a richiamare una norma che chiarifica qualcosa e dice che tutto quello che abbiamo detto non vale se si tratta di un territorio. Parliamo di territori molto vasti perché qui sono coinvolti certamente tutti i territori

della Murgia, per oltre 70.000 ettari, e il Gargano, di cui non so quante siano le decine di migliaia di ettari.

Consegniamo interi territori e andiamo a spogliare Comuni, con la puntualità che ricordava il collega Casili, della legge n. 20, che definisce la composizione delle Commissioni paesaggistiche e andiamo a dire che tutto va all'Ente Parco, andando a disordinare quello che chiaramente recita l'articolo 2 approvato oggi. Esso dice semplicemente che la competenza VIA e la competenza all'autorizzazione paesaggistica stanno in capo allo stesso Ente, che è la Regione o la Provincia. Non possiamo cancellare tutto e dire che in questi territori tutta la competenza va a farsi benedire, così come l'abbiamo strutturata, e che la mandiamo all'Ente Parco.

Scusatemi, ma non funziona. Ripeto, è chiaro ed è condivisibile, invece, il senso del secondo comma, perché stiamo parlando di una materia perfettamente congruente (Ente Parco e quindi SIC, ZPS e valutazione d'incidenza). Un'opera di raccordo, non so se in questa maniera – vado cauto dal punto vista tecnico – potrebbe essere fatta. Su questo condivido in pieno l'esigenza di mettere ordine alla materia, ma lo dobbiamo fare nella stessa maniera in cui lo si è fatto nell'articolo 2, ordinando le competenze VIA e autorizzazione paesaggistica.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Intervengo per rispondere ai due colleghi. Innanzitutto il collega Colonna ha confermato quello che ha detto prima e che il collega Casili, invece, aveva interpretato esattamente al contrario, sulle paesaggistiche e sulla Valutazione di incidenza ambientale. Dobbiamo partire da un principio, ossia che il Parco nazionale, non quello regionale, adotta strumenti, come il Regolamento del Parco e il Piano del Parco, che diventano strumenti so-

vraordinati agli stessi Piani regolatori dei Comuni.

Non andiamo a spogliare di alcunché i Comuni. Il Piano del Parco e il Regolamento del Parco sono sovraordinati al Piano regolatore del Comune, tant'è vero – parlo per il Parco dell'Alta Murgia, che coinvolge anche lei, collega – che ciò che vale di più è l'autorizzazione che il Parco dà al Comune per una nuova edificazione o un ampliamento, secondo le regole consentite dal Regolamento del Parco.

Perché mai un cittadino deve attendere la Commissione paesaggistica del Comune di Andria, di Corato, di Ruvo o di Altamura, quando può riassumere all'interno del parco la stessa funzione e, quindi, accelerare i provvedimenti e semplificare il procedimento?

Non sono d'accordo con il collega Casili, perché, sebbene all'interno delle Commissioni paesaggistiche ci siano alte professionalità, questo non significa che il Piano del Parco o il Regolamento del Parco non restino sovraordinati ai Comuni.

Questo non significa che vengano cancellate le Commissioni paesaggistiche. Le Commissioni paesaggistiche continueranno a operare per quelle porzioni di territorio che non sono sottordinate al Parco e il Parco avrà una funzione di snellimento delle procedure. Mi sembra talmente evidente.

In più, con questa norma forniamo lo strumento per consentire di procedere a un accordo interistituzionale, che è quello tra l'ANCI o i Comuni stessi, la Regione e il Ministero, attraverso la Soprintendenza ai beni culturali. Solo se queste volontà si incontrano si raggiunge l'obiettivo, ma non si sminuisce alcuna altissima professionalità che è all'interno delle Commissioni paesaggistiche, le quali – lo ripeto –, come ho sentito in quest'Aula, quando sono scadute, sono scadute. Quando devono essere rinnovate, si perde un sacco di tempo, per quanto siano preziose e contemplino alte professionalità.

I termini che abbiamo utilizzato sono di as-

solta semplificazione, per favorire le volontà delle Istituzioni e accelerare i procedimenti amministrativi.

PRESIDENTE. La questione mi pare chiara.

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Vorrei solo chiarire ai colleghi. Si continua ancora a fare confusione su piani che si sovrappongono rispetto ad altri. La Commissione paesaggistica ha tutt'altra funzione. Vorrei ricordare che molto spesso nei Comuni gli Uffici Parco, prima di poter rilasciare le proprie autorizzazioni, chiedono alle Commissioni paesaggistiche locali di potersi esprimere, proprio perché non possono in autonomia rilasciare alcun tipo di autorizzazione. Quindi, stiamo parlando di una questione che è aria fritta.

Non è possibile, lo ripeto, oggi come oggi, rinunciare a un parere preventivo della Commissione paesaggistica. Piaccia o non piaccia, la legge attuale è questa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. L'articolo deriva dall'esperienza, come ha detto prima il consigliere Marmo, della Regione Veneto. Quindi, i problemi sollevati evidentemente sono stati superati dalla Corte costituzionale.

Ovviamente, su questo emendamento il Governo non ha pregiudiziali né in un senso, né nell'altro. Si tratta di una norma di semplificazione per rendere omogenei i pareri nell'ambito del perimetro del parco, perché spesso anche le Commissioni edilizie possono avere comportamenti diversi in Comuni diversi. È giusto, comunque, che l'Aula si esprima su questo emendamento secondo l'opinione di ognuno.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento sostitutivo dell'emendamento n. 14.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Caroppo, Congedo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta,
Loizzo,
Marmo,
Romano,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cerca, Colonna, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Galante, Giannini,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	10
Hanno votato «no»	27

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento

elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Borraccino,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	44
----------------------	----

SEDUTA N° 39

RESOCONTO STENOGRAFICO

11 OTTOBRE 2016

Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	31
Hanno votato «no»	8
Consiglieri astenuti	5

La proposta di legge è approvata.

Come da intesa raggiunta in Conferenza dei Capigruppo, i lavori terminano qui.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 18 ottobre.

La seduta è tolta (ore 16.15).